

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 marzo 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 2023, n. 2.

Proroga dei termini di rendicontazione dei contributi provinciali 2019-2020. (24R00045) .. Pag. 1

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2023, n. 11.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie varie. (24R00095) .. Pag. 1

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2023, n. 12.

Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (24R00096) .. Pag. 3

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 38.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi nel sistema elettorale. (23R00436) .. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 39.


Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni. (23R00437) .. Pag. 6

DECRETO 17 agosto 2023, n. 1/Reg.

Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012). (23R00440) .. Pag. 9

DECRETO 17 agosto 2023, n. 2/Reg.

Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica. (23R00441) .. Pag. 13



DECRETO 17 agosto 2023, n. 3/Reg.

Nuovo regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e modifiche al Reg. n. 3/2019 (Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio Regionale) e al Reg. n. 12/1995 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111). (23R00442).


Pag. 30

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 ottobre 2023, n. 24.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di marzo. (23R00540)

Pag. 43



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 2023, n. 2.

Proroga dei termini di rendicontazione dei contributi provinciali 2019-2020.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale del 19 gennaio 2023, n. 3/Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termini di rendicontazione dei contributi

1. I termini di rendicontazione dei contributi concessi per gli anni 2019 e 2020 a valere sulla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, sono prorogati fino al 28 febbraio 2023.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcuna nuova o ulteriore spesa a carico del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 gennaio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis)

24R00045

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2023, n. 11.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 16 agosto 2023, n. 65 – Ordinario)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 191.859,75, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 191.859,75, per l'anno 2023, si provvede mediante l'integrazione del programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sull'annualità 2023, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.



2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73, comma 4, del d. lgs. 118/2011 e ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *d*), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e dell'articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA						
<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Tit.</i>	<i>Legge reg.</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	02 – Trasporto pubblico locale	1	30/1998, art. 30, c. 2 - TPL concorso finanziario Comune di Roma	-	+ € 5.300.000,00	+ € 5.300.000,00
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (fondo speciale)	-	- € 5.300.000,00	- € 5.300.000,00

Art. 4.

Acquisto in via di prelazione dei beni culturali siti in località "Olivetaccio"

1. La Regione, anche avvalendosi dell'Ente Parco regionale dell'Appia Antica, esercita, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, il diritto di prelazione per l'acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma Capitale, via dell'Appia Antica e via Appia Pignatelli, località "Olivetaccio", distinti in catasto al foglio n. 922 del Comune di Roma Capitale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata "Spese per l'acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma Capitale, località "Olivetaccio", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 950.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".


Art. 5.

Modifiche ai commi 39 e 41 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale

1. All'articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e *bis*) del comma 39 è aggiunta la seguente:

"e *ter*) pari a euro 350.000,00, per l'anno 2024 e a euro 250.000,00, per l'anno 2025, per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma.";



b) dopo la lettera e bis) del comma 41 è aggiunta la seguente:

“e ter) “Spese per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 350.000,00, per l’anno 2024 e a euro 250.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

Art. 6.

Disposizioni relative all’Esposizione universale 2030 e al Giubileo 2025

1. Per le attività finalizzate a promuovere e approfondire le tematiche inerenti alla candidatura della città di Roma a ospitare l’Esposizione universale 2030 e gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025, il processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni nonché l’informazione su tutte le attività di organizzazione del Giubileo 2025 e preparative allo stesso, è autorizzata la spesa complessiva pari a euro 100.000,00, per l’anno 2023 e a euro 200.000,00, per l’anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, delle voci di spesa denominate, rispettivamente, “Spese per le attività inerenti alla candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione universale 2030” e “Spese per gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025”, le cui autorizzazioni di spesa, ciascuna pari a euro 50.000,00, per l’anno 2023 e a euro 100.000,00, per l’anno 2024, sono derivanti dalla corrispondente riduzione, per complessivi euro 100.000,00, per l’anno 2023 ed euro 200.000,00, per l’anno 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

24R00095

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2023, n. 12.

Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81 del 10 ottobre 2023 – Supplemento n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico di cui al Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e in applicazione del regolamento (CE) n. 1119/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») e in considerazione degli eventi sismici che hanno danneggiato il territorio, la Regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e dagli interventi volti a ridurre il rischio sismico del patrimonio edilizio nonché il carattere strategico del settore edilizio.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 121, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la Regione, gli enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate, non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali deri-



vanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del d.l. 34/2020, come specificati dall'articolo 121, comma 2, lettere da *a)* a *f bis)* del d.l. 34/2020 e successive modifiche, su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale.

Art. 2.

Misure per il trasferimento dei crediti fiscali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, ferma restando la disciplina di cui al d.l. 34/2020, come modificato dal d.l. 11/2023, la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale possono registrarsi committenti, professionisti, imprese e persone fisiche, l'andamento degli interventi e dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e delle offerte di acquisto dei crediti medesimi;

b) favorisce, per il tramite di propri enti e società di cui all'articolo 1, comma 2, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al medesimo comma, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del d.l. 34/2020;

c) promuove attraverso i suoi enti e società di cui all'articolo 1, comma 2, l'acquisto annuale di crediti di cui al medesimo comma dagli istituti di credito, limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l'acquisto e, comunque, nei limiti delle risorse proprie disponibili nei bilanci di ciascun ente;

d) promuove l'acquisto dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, da parte dei fornitori del sistema regionale per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, anche per mezzo di specifici operatori e mediatori finanziari iscritti nei relativi albi della Banca d'Italia.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *c)*, la Regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti e società di cui all'articolo 1, comma 2. Tale acquisto è in ogni caso subordinato all'avverarsi della duplice condizione che gli istituti di credito rilascino all'ente o alla società di cui all'articolo 1, comma 2, prova, ai sensi della normativa statale vigente, dell'acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 119 e 121, comma 1 ter, del d.l. 34/2020 e che i medesimi istituti attestino, altresì, che i crediti rivenduti derivano da interventi di efficientamento energetico o da adozione di misure antisismiche effettuati ad opera di imprese aventi sede legale e operativa nella Regione, abbiano riguardato interventi su unità immobiliari ubicate nel territorio regionale, dalla data dell'inizio dell'intervento fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli istituti di credito garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito e forniscono idonea

garanzia anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l'inutilizzabilità del credito in compensazione.

3. Ai sensi del comma 1 e al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali, la Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito e/o con le loro associazioni di categoria. Gli istituti di credito utilizzano la corrispondente capienza fiscale derivante dalle misure di cui al comma 1 a favore delle imprese aventi sede legale e operativa nella Regione e procedono all'acquisto di crediti fiscali derivanti da interventi di efficientamento energetico o da adozione di misure antisismiche, su unità immobiliari ubicate nel territorio regionale, dalla data dell'inizio dell'intervento fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti, l'acquisto dei crediti avviene in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

5. Le eventuali plusvalenze derivanti dagli acquisti di cui al comma 1, lettera *c)*, sono reinvestite per l'acquisto dei nuovi crediti, fermo restando le condizioni previste dalla medesima lettera *c)*.

Art. 3.

Adempimenti

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina, con propria deliberazione, le modalità di attuazione di quanto previsto all'articolo 2. La Regione può promuovere la stipula di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.


Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri concernenti la piattaforma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, si provvede mediante l'istituzione nel programma 08 "Statistica e sistemi informativi" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di spesa:

a) "Spese relative alla piattaforma elettronica per il trasferimento dei crediti fiscali – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa pari a euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, e a euro 20.000,00 per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2026, alla copertura degli oneri di parte corrente, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) "Spese relative alla piattaforma elettronica per il trasferimento dei crediti fiscali – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa pari a euro 100.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione



delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per la convezione con l'Agenzia delle entrate per la gestione del trasferimento dei crediti fiscali", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2023 e a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2026, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

24R00096

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 38.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi nel sistema elettorale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 34 del 23 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 38

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 93/1 dell'8 agosto 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2023, N. 38

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi nel sistema elettorale

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi nel sistema elettorale

Art. 1.

Riconoscimento del debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo massimo di euro 17.000,00 onnicomprensivi, per il pagamento degli onorari relativi al giudizio di ammissibilità del referendum di cui alla sentenza costituzionale n. 10/2020 in favore dei professionisti incaricati dai Consiglieri regionali delegati per la Regione Abruzzo e designati con deliberazione consiliare n. 13/4 del 26 settembre 2019.

Art. 2.

Copertura finanziaria e competenza

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati per un massimo di euro 17.000,00 onnicomprensivi, si fa fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 9405 denominato «Fondo contenziosi» - Missione 20 «Fondi da ripartire» - Programma 01 «Fondo di riserva» - Titolo 1 «Spese correnti» - Macr. 10 - Bilancio pluriennale del Consiglio regionale 2023-2025 - Annualità 2023.



2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione compensativa in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025 del Consiglio regionale - Annualità 2023:

a) in diminuzione euro 17.000,00 - capitolo 9401 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» - Missione 20 «Fondi da ripartire» - Programma 01 «Fondo di riserva» - Titolo 1 «Spese correnti» - Macr. 03;

b) in aumento euro 17.000,00 - capitolo 9405 denominato «Fondo contenziosi» - Missione 20 «Fondi da ripartire» - Programma 01 «Fondo di riserva» - Titolo 1 «Spese correnti» - Macr. 10.

3. La competente struttura della Direzione attività amministrativa provvede ad adottare gli atti finalizzati al pagamento delle spettanze di cui all'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 93/1 dell'8 agosto 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00436

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 39.

Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 34 del 23 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 39

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 93/2 dell'8 agosto 2023.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2023, N. 39

Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul Fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul Fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni.

Capo I

DISPOSIZIONI PER LA DISMISSIONE DEI BENI ACQUISITI AL PATRIMONIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIGA SUL FIUME FINO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BISENTI, ARSITA, CASTELLI E CASTEL CASTAGNA.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente capo, a seguito di quanto disposto con decreto n. 3936 del 26 gennaio 1995 del Commissario *ad acta* di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), detta disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna.

Art. 2.

Nomina del commissario straordinario

1. Al fine di accelerare la dismissione dei beni di cui all'art. 1, il sindaco del Comune di Bisenti è individuato, previa intesa con la Regione Abruzzo, commissario straordinario.

2. Alla nomina del commissario straordinario, le cui funzioni e compiti comprendono tutto quanto occorrente per la dismissione dei beni in questione, ivi compreso il potere di stipula di atti negoziali, provvede il Presidente della Giunta regionale. L'incarico conferito è a titolo gratuito.


3. Il Dipartimento agricoltura e il Consorzio di Bonifica Centro provvedono a trasferire tempestivamente al Commissario straordinario la documentazione relativa alla procedura di dismissione di cui all'art. 1, commi 6 e 7, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2007)), nonché ad assicurare ogni utile supporto ai fini del subentro in tutte le connesse attività. Delle operazioni di trasferimento della documentazione è redatto apposito verbale.

4. Il commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni di cui al presente capo, per i beni ricadenti nei territori dei Comuni di Arsita, Castelli e Castel Castagna, opera d'intesa con i rispettivi sindaci.

Art. 3.

Norme sulle procedure di dismissione

1. La dismissione di cui al presente capo avviene attraverso procedure di alienazione ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. La pubblicità è garantita attraverso



la pubblicazione sul BURAT, l'affissione di manifesti nei territori dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna, nonché la pubblicazione dell'estratto dell'avviso su testate giornalistiche a diffusione locale e almeno su una a diffusione nazionale e internazionale.

2. I proventi derivanti dalle alienazioni di detti beni immobili sono riversati alla Regione, secondo le modalità stabilite nell'art. 4, decurtate le spese sostenute per le procedure di dismissione, debitamente documentate.

3. Prima dell'avvio delle procedure di cui al comma 1, il commissario straordinario provvede, secondo le modalità ritenute più idonee, a verificare se coloro che hanno stipulato un atto di cessione di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nell'ambito della procedura espropriativa avviata dal Consorzio di Bonifica Vestina (oggi Consorzio di Bonifica Centro) secondo il piano di esproprio approvato con la delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno n. 1989/PI del 26 maggio 1982, intendono procedere al riacquisto della proprietà al prezzo di stima. I beni trasferiti ai sensi del primo periodo del presente comma sono esclusi dalle procedure di cui al comma 1.

4. Il termine per la conclusione della procedura di cui al presente articolo è stabilito in anni due dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I beni immobili che residuano dalle procedure di dismissione di cui ai commi 1 e 2, su richiesta dei Comuni nel cui territorio insistono, sono trasferiti in proprietà agli stessi a titolo gratuito, nello stato di fatto in cui si trovano.

6. Ai fini dell'attribuzione in proprietà dei beni immobili di cui al comma 1, i Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna devono farne richiesta alla Regione entro un anno dalla chiusura delle procedure di dismissione di cui al presente capo. La richiesta è fatta dai Sindaci, su deliberazione del consiglio comunale.

7. I Comuni, ai quali vengono attribuiti i beni immobili di cui al presente articolo, si obbligano a destinare gli stessi per l'erogazione di servizi, allo svolgimento di funzioni istituzionali, ovvero per finalità di pubblico interesse e/o valorizzazione dei rispettivi territori.

Art. 4.

Disposizioni d'attuazione

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per il versamento dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione nonché per la rendicontazione delle spese sostenute dal commissario straordinario ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui al presente capo, stimabili nell'ammontare complessivo di euro 700.000,00 a valere sul triennio 2023/2025, sono destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua del comprensorio della Val Fino.

2. Al Bilancio di previsione 2023/2025 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte entrata: titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Introiti da alienazioni immobiliari comprensorio Bisenti, Castelli, Arsita, Castel Castagna», per euro 150.000,00;

2) in aumento parte spesa: titolo 2, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua del comprensorio della Val Fino», per euro 150.000,00;

b) esercizio 2024, per sola competenza:

1) in aumento parte entrata: Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Introiti da alienazioni immobiliari comprensorio Bisenti, Castelli, Arsita, Castel Castagna», per euro 250.000,00;

2) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua del comprensorio della Val Fino», per euro 250.000,00;

c) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in aumento parte entrata: titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Introiti da alienazioni immobiliari comprensorio Bisenti, Castelli, Arsita, Castel Castagna», per euro 300.000,00;

2) in aumento parte spesa: titolo 2, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua del comprensorio della Val Fino», per euro 300.000,00.

3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al comma 2, possono essere impegnati soltanto previo accertamento delle nuove entrate di cui al comma 1, da contabilizzare a seguito del trasferimento delle somme previste da parte del commissario straordinario.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 6.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 38/1985

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 38 (Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a favore di personaggi abruzzesi, di nascita o di origine, che si siano particolarmente contraddistinti in campo culturale, sportivo, artistico o scientifico, o non abruzzesi che abbiano comunque reso lustro all'Abruzzo.»

Art. 7.

Modifica alla legge regionale n. 96/1996

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Assegnazioni di alloggi nei comuni capoluogo di provincia per i nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell'ordine). — 1. La Regione con proprio atto deliberativo, sulla base delle segnalazioni delle Prefetture, destina una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nei comuni capoluogo di provincia ai nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell'ordine che prestano servizio nel territorio regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione può demandare ai comuni capoluogo e alle ATER l'individuazione di singoli edifici nell'ambito degli immobili ristrutturati o di nuova realizzazione.


3. Le assegnazioni avvengono sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente.

4. Agli appartenenti alle Forze dell'ordine di cui al comma 1, alla presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti, all'atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si applicano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), f); il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.

5. Per gli assegnatari appartenenti alle Forze dell'ordine di cui al comma 1:

a) si applica il contratto di locazione a canone concordato;

b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio nel territorio regionale.



6. Gli assegnatari di cui al comma 5 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermità o per decesso, purché sussistano i requisiti di cui all'art. 2.

7. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 3, gli stessi tornano nella disponibilità ordinaria dei comuni capoluogo o delle ATER.».

Art. 8.

Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 96/1996)

1. Dopo il comma 11 dell'art. 15 della legge regionale n. 96/1996, è inserito il seguente:

«11-bis. Nell'ambito della riserva di cui al comma 1 e per le medesime finalità, la Regione può demandare ai comuni e alle ATER l'individuazione di singoli alloggi ovvero porzioni di fabbricato agli appartenenti alle Forze dell'ordine. Si applica in ogni caso il contratto di locazione a canone concordato.».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 24/2007

1. L'art. 5 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Registro delle autorizzazioni). — 1. Ogni provincia è tenuta all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'archivio delle autorizzazioni.».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2007 è abrogata.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 23/2009

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole «un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore del Dipartimento competente per materia o suo delegato»;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) due rappresentanti effettivi e due rappresentanti supplenti di ciascuna delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura regionali.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 28/2011

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) le parole «e gli interventi realizzati nei comuni, non classificati sismici al tempo della realizzazione della costruzione, in assenza della preventiva denuncia dei lavori di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)» sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5/2016

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016) è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora il proponente di cui al comma 1 sia un ente, agenzia o azienda, comunque denominato, di cui agli articoli 55 e 56 dello statuto regionale e soggetto attuatore di intervento per conto della Regione, l'importo variabile di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non è dovuto.».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2021

1. Alla legge regionale 15 marzo 2021, n. 5 (Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) provvede all'organizzazione, anche in raccordo con i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e sviluppo economico, a decorrere dall'annualità 2023, di una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione.»;

b) il comma 2.1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«2.1. Ai fini dell'organizzazione della fiera annuale e dello svolgimento delle attività di supporto tecnico di cui gli articoli 11, 12 e 15, la Regione, per tramite del Servizio regionale competente, in qualità di Centro di responsabilità, eroga all'ARAP per gli anni 2023, 2024 e 2025 un contributo annuale di euro 80.000,00, mediante l'utilizzo delle risorse allocate e disponibili nell'ambito della Missione 16, Programma 01, titolo 2, capitolo di spesa 102599/1 (Contributi per la promozione e la valorizzazione agricola e artigianale) del Bilancio regionale 2023-2025, esercizi 2023, 2024 e 2025.»;

c) il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Il Dipartimento competente in materia di infrastrutture tecnologiche, con il supporto tecnico dell'ARAP, provvede ad implementare il portale telematico secondo quanto previsto nel presente articolo.»;

d) dopo il comma 1 dell'art. 12 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'elaborazione del simbolo grafico del marchio il Dipartimento di cui al comma 1 si avvale del supporto tecnico dell'ARAP.»;

e) al comma 1 dell'art. 15, dopo la parola «emana» sono inserite le seguenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ARAP,»;


f) il comma 2 dell'art. 15 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28/2023

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 2023, n. 28 (Istituzione del Premio internazionale Alfredo Salerno), dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) un rappresentante designato congiuntamente dall'Accademia di belle arti di L'Aquila e dall'Istituto superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Pescara.».



Art. 15.

Disposizioni finanziarie e contabili

1. Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 434 del 2 agosto 2022 (Strategie per la definizione e realizzazione del Progetto della transumanza e dei tratturi) è autorizzato lo stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 45.000,00 sul capitolo di spesa 272333, art. 2.

2. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, allo stato di previsione del Bilancio regionale 2023/2025 sono apportate, per l'anno 2023, le seguenti variazioni di competenza e cassa:

a) in diminuzione parte spesa: capitolo 151402, art. 2, Titolo 1, Missione 09, Programma 01, per euro 45.000,00;

b) in aumento parte Spesa: capitolo 272333, art. 2, titolo 2, Missione 08, Programma 01, per euro 45.000,00.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di territorio e ambiente adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 16.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 - Dipartimento agricoltura - Servizio supporto specialistico all'agricoltura.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio relativo al pagamento dei compensi spettanti per gli incarichi di docenza nell'ambito del corso di formazione ed aggiornamento per ispettori e agenti fitosanitari nella Regione Abruzzo ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625) per un importo complessivo di euro 2.700,00.

2. Gli oneri finanziari conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, per l'importo complessivo di euro 2.700,00, trovano copertura nelle risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo U/101427 del Bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 17.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 - Dipartimento agricoltura - Servizio supporto specialistico all'agricoltura.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011 è riconosciuto il debito fuori bilancio relativo al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti le commissioni d'esame provinciali per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) e successive modificazioni ed integrazioni, per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, per un importo complessivo di euro 19.230,00.

2. Gli oneri finanziari conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, per l'importo complessivo di euro 19.230,00, trovano copertura nelle risorse allocate alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitulo 142332/19 del Bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 93/2 dell'8 agosto 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

23R00437

DECRETO 17 agosto 2023, n. 1/Reg.

Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale - n. 130 del 18 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 93/3 dell'8 agosto 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale di attuazione dell'art. 26 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali n. 18/2001, n. 40/2010 e n. 68/2012).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



Regolamento regionale di attuazione dell'art. 26 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali n. 18/2001, n. 40/2010 e n. 68/2012).

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Le polizie locali operanti nella Regione Abruzzo sono funzionalmente riunite sotto un'unica qualificazione, nonché da stemmi, emblemi, uniformi, segni distintivi e da comuni norme di operatività.

2. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali n. 18/2001, n. 40/2010 e n. 68/2012), disciplina le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti per l'autotutela e la dissuasione, dei simboli distintivi e di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione alle polizie locali.

Art. 2.

Elementi grafici e identificativi della polizia locale

1. Il fregio della polizia locale è imperniato su volto e spalle del Guerriero di Capestrano, archetipo di riferimento di storia e cultura regionale. Le sembianze del Guerriero, sebbene in una veste grafica stilizzata, costituiscono il cuore riconoscibile del fregio, circondato da *pattern* segnaletico e dalle scritte: «POLIZIA LOCALE» ed «ABRUZZO». Gli elementi grafici di cui alla sez. 1 dell'allegato A sono variamente riprodotti su veicoli, uniformi e distintivi di grado.

2. Sono elementi identificativi della polizia locale della Regione Abruzzo quelli contenuti nella sez. 2 dell'allegato A.

3. Chiunque produce, commercializza e utilizza per propri scopi aziendali o personali o associativi stemmi, emblemi, livree, fogge dei veicoli, uniformi e segni distintivi in generale, che si prestano a essere confusi con quelli della polizia locale della Regione Abruzzo, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

Distintivo

1. Gli operatori di polizia locale portano come distintivo identificativo una placca a forma di scudo «sannitico sagomato» in metallo cromato lucido all'interno e a «buccia d'arancia» all'esterno (sez. 2.6 dell'allegato A). Il distintivo deve essere applicato in modo visibile e riconoscibile sulla uniforme e deve essere altresì collocato all'interno del portatessera.

2. Il distintivo identificativo viene rilasciato al momento dell'assunzione nella polizia locale e, in caso di cessazione a qualunque titolo, deve essere restituito.

3. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, previa denuncia alle autorità competenti, sarà rilasciato all'operatore un nuovo distintivo identificativo.

Art. 4.

Tessera di riconoscimento personale

1. La tessera di riconoscimento personale, rilasciata al momento dell'assunzione nella polizia locale, ha la struttura, il testo, gli elementi e le dimensioni riportati nella sez. 2.7 dell'allegato A ed è sostituita ad

ogni modifica di ruolo o grado. Unitamente alla tessera deve essere fornito un portatessera che permetta l'immediata visibilità della stessa e del distintivo identificativo.

2. In caso di cessazione, a qualunque titolo, la tessera di riconoscimento deve essere restituita.

3. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, previa denuncia alle autorità competenti, sarà rilasciata all'operatore nuova tessera di riconoscimento.

Capo II

VEICOLI E MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 5.

Livrea e allestimenti di veicoli e mezzi

1. Le attività di polizia locale sono svolte con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi e, per eventuali servizi fluviali e aerei, con natanti e mezzi aerei.

2. Il colore della scocca, gli elementi grafici e le tipologie dei caratteri delle scritte da apporre sui veicoli e sui mezzi delle polizie locali operanti nella Regione Abruzzo sono stabiliti nella sez. 3 dell'allegato A. In relazione a specifiche esigenze e/o necessità di servizio i veicoli sono attrezzati per il trasporto coatto.

3. È fatta salva la facoltà degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità di servizio, solo ed esclusivamente come mezzi in aggiunta a quelli muniti di livrea istituzionale, dunque accessori e non principali dell'attività di polizia locale.

4. Per specifici servizi connessi a peculiarità del territorio o ad eventi che richiedono l'impiego di mezzi speciali, questi ultimi devono richiamare gli elementi grafici essenziali di riconoscimento della livrea prevista per i veicoli e i mezzi in dotazione alle polizie locali della Regione Abruzzo.

Art. 6.

Dotazioni tecniche minime dei veicoli

1. I veicoli e i mezzi, destinati all'uso esclusivo della polizia locale sono equipaggiati con allestimenti consistenti in attrezzature e apparecchiature, interne ed esterne, descritti nella sez. 3 dell'allegato A.

2. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori.

3. Ciascun ente locale, previa autorizzazione della giunta regionale, può individuare ulteriori attrezzature e apparecchiature in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri protocolli operativi interni le modalità di impiego e di assegnazione.

4. I modelli, gli *standard* delle prestazioni attese ed i livelli di conformità richiesti per le dotazioni tecniche minime di veicoli e mezzi sono definite dalla giunta regionale con apposita deliberazione e sono oggetto di eventuali aggiornamenti con cadenza triennale.


Capo III

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 7.

Tipologie e caratteristiche delle uniformi

1. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche delle uniformi della polizia locale e dei relativi accessori sono stabiliti nelle sez. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'allegato A nonché nell'allegato B.



2. L'uniforme di rappresentanza è destinata esclusivamente alle cerimonie ufficiali e ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni. È facoltà degli enti locali dotare gli ufficiali di polizia locale della uniforme di gala, il cui impiego è demandato alle indicazioni del comandante.

3. Ciascun ente locale, previa autorizzazione della giunta regionale, può individuare ulteriori capi tecnici o accessori, in base alle esigenze operative da espletare, e disciplinarne le modalità di impiego e di assegnazione. In ogni caso è necessario che ogni ulteriore dotazione rispetti sempre gli elementi grafici contenuti nella sez. 1 dell'allegato A.

4. Le specifiche tecniche relative alle uniformi sono definite dalla giunta regionale con apposita deliberazione e sono oggetto di eventuali aggiornamenti con cadenza triennale.

Art. 8.

Uso delle uniformi

1. Il personale della polizia locale svolge i servizi in uniforme. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal comandante o dal responsabile del servizio, secondo le modalità previste nel regolamento dell'ente locale.

2. Il personale della polizia locale deve indossare l'uniforme in modo appropriato con dignità e decoro. Sulla uniforme non sono consentite alterazioni o aggiunte arbitrarie di qualunque tipo a esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo promiscuo di capi della uniforme con abiti civili o di parti di uniforme diverse tra loro. Il personale della polizia locale libero dal servizio non può indossare l'uniforme, né parti di essa. Eventuali deroghe sono autorizzate per iscritto dal comandante o dal responsabile del servizio.

3. Nel rispetto delle specifiche tradizioni dei corpi o servizi di polizia locale, le uniformi storiche appartenute ai rispettivi enti possono continuare a essere indossate nel corso di manifestazioni o cerimonie pubbliche.

4. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria delle uniformi e degli accessori sono disciplinate da ciascun ente locale. Tali modalità devono comunque garantire l'operatività, la sicurezza e il decoro del personale. Le uniformi e gli accessori vengono assegnati in uso e devono essere riconsegnati all'ente di appartenenza all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio. L'ente locale ha facoltà di prevedere, nel regolamento di polizia locale, il lavaggio delle uniformi a proprio carico.

5. Per servizi istituzionali svolti al di fuori del territorio regionale l'uso della uniforme è disposto dal comandante/responsabile di servizio, in ragione della tipologia della prestazione e secondo le modalità previste nel regolamento dell'ente locale.

6. I cambi di uniforme secondo le stagioni sono individuati nelle seguenti date:

- a) divisa autunnale dal 16 settembre al 15 novembre;
- b) divisa invernale dal 16 novembre al 15 aprile;
- c) divisa primaverile dal 16 aprile al 15 giugno;
- d) divisa estiva dal 16 giugno al 15 settembre.

7. In relazione a particolari condizioni climatiche il comandante o il responsabile di servizio può, con proprio provvedimento, anticipare o posticipare fino ad un massimo di quindici giorni le date di cui al comma 6.

8. Gli operatori di polizia locale che utilizzano le uniformi arbitrariamente, fuori servizio, ovvero fuori dei casi previsti, sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa e dal contratto collettivo vigente.

Capo IV

DISTINTIVI DI FUNZIONE E SPECIALITÀ, ANZIANITÀ E LUNGO COMANDO

Art. 9.

Distintivi di funzione e di specialità

1. I distintivi di funzione e specialità hanno la finalità di individuare l'unità specialistica, il servizio o il gruppo al quale l'operatore di polizia locale appartiene.

2. Le dimensioni, i disegni, i materiali e le policromie dei distintivi sono specificati nella sez. 2.8 dell'allegato A.

3. I singoli enti locali possono prevedere ulteriori distintivi di funzione e specialità sempre utilizzando il logotipo generale degli stessi, laddove ragioni organizzative interne lo rendano necessario, previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 10.

Distintivi di anzianità e lungo comando

1. I distintivi di anzianità costituiscono un riconoscimento per l'anzianità di servizio prestato nella polizia locale e sono costituiti da un nastrino in tre diverse fogge che viene conferito al personale che abbia raggiunto sette, quattordici, ventuno, ventotto e trentacinque anni di onorato servizio.

2. I distintivi di anzianità, descritti nella sez. 2.9 dell'allegato A, sono conferiti dal comandante o dal responsabile di servizio, previo computo dei periodi di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più enti.

3. I distintivi di lungo comando costituiscono un riconoscimento per l'anzianità di servizio, in qualità di comandante o responsabile del servizio, prestato nella polizia locale. Sono costituiti da un nastrino in tre diverse fogge, conferito a coloro che, nel ruolo di comando, hanno raggiunto sette, quattordici e ventuno anni di onorato servizio. I distintivi di lungo comando, descritti nella sez. 2.9 dell'allegato A, sono conferiti dal sindaco/Presidente della provincia, previo computo dei periodi di comando, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più enti.

Capo V

RICONOSCIMENTI DALL'ENTE LOCALE DI APPARTENENZA E BENEMERENZE REGIONALI

Art. 11.

Riconoscimenti conferiti dall'ente locale di appartenenza

1. Gli enti locali possono conferire al personale della polizia locale le seguenti onorificenze:

- a) encomio solenne;
- b) encomio semplice;
- c) elogio.

2. L'encomio solenne costituisce una lode per atti eccezionali, esso è conferito dalla giunta comunale o provinciale, su proposta del comandante o dal responsabile di servizio. Esso è costituito da una medaglia e da un nastrino con i colori dell'amministrazione precedente.

3. L'encomio semplice costituisce una lode per un atto speciale o meriti particolari, che esaltino il prestigio del Corpo/servizio o dell'ente locale di appartenenza. Esso è conferito dal sindaco o dal Presidente della provincia, su proposta del comandante o del responsabile del servizio e consiste in un attestato nominativo.

4. L'encomio, solenne o semplice, può essere conferito anche all'intero Corpo o servizio.



5. L'elogio costituisce un riconoscimento per costante, lodevole ed elevato rendimento in servizio, conferito dal comandante o dal responsabile del servizio e consiste in un attestato nominativo.

Art. 12.

Benemerenze regionali

1. Le benemerenze regionali vengono conferite agli operatori di polizia locale che, individualmente o come collettivo, si siano distinti per atti meritevoli e di alto valore. Esse, come da descrizione contenuta nella sez. 2.10 dell'allegato A, consistono in una medaglia ed un nastro con i colori ed il simbolo della regione conferiti motivatamente dal Presidente della regione (e/o assessore delegato alla polizia locale). Le segnalazioni per il loro conferimento, ad opera del sindaco e del Presidente della provincia, dovranno essere inviate al competente Dipartimento regionale nel periodo tra il primo ed il trentuno gennaio di ogni anno.

Capo VI

DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA LOCALE

Art. 13.

Distintivi di grado

1. La struttura funzionale della polizia locale si basa sul principio gerarchico e sulla progressiva suddivisione e focalizzazione delle attività in compiti e mansioni assegnati a cascata ai livelli gerarchici sottostanti. L'articolazione dei gradi in cui si declina il principio gerarchico è ispirata a quella adottata dalle forze di polizia a ordinamento civile. L'imprescindibile canone gerarchico per il funzionamento di corpi e servizi implica che gli appartenenti alla polizia locale debbano eseguire le direttive impartite dai superiori, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi vigenti.

2. L'ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall'anzianità di grado; a parità di anzianità di grado è dato dalla posizione in graduatoria a seguito della quale si è stati inquadrati nella categoria che legittima il grado; a ulteriore parità, l'ordine di precedenza è dato dall'anzianità anagrafica.

3. I distintivi di grado sono conferiti al comandante o responsabile di servizio dal sindaco o Presidente della provincia, e agli operatori di polizia locale dal comandante o responsabile di servizio, in conformità al presente regolamento. I distintivi di grado devono essere apposti sulle contropalline della divisa ordinaria invernale, sui tubolari della divisa estiva e sui pettorali della divisa operativa.

4. Il passaggio dalle precedenti alle nuove simbologie di grado avviene in ossequio al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'apposita tabella nella sez. 9 dell'allegato A. L'avvenuta attribuzione di gradi in violazione della previgente normativa non dà diritto ad alcuna sanatoria.

5. Gli operatori di polizia locale che si arrogano o indossano gradi in violazione del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa e dal contratto collettivo vigente.

Capo VII

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI PER LA COAZIONE FISICA, PER L'AUTOTUTELA E PER LA DISSUAZIONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

Art. 14.

Strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione

1. Le caratteristiche degli strumenti di coazione fisica, nonché di autotutela e di dissuasione, sono disciplinate nella sez. 10 dell'allegato A.

2. Gli strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione, hanno natura e scopi esclusivamente difensivi.

3. Gli enti locali, previa autorizzazione della giunta regionale, hanno facoltà di dotare i propri operatori di altri strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, autonomamente individuati tra quelli in commercio.

Art. 15.

Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

1. Salvo quanto già stabilito dalla legislazione nazionale e dal regolamento dell'ente locale, i singoli corpi o servizi di polizia locale dettano con propri protocolli operativi interni la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, di cui alla sez. 10 dell'allegato A.

2. Gli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione costituiscono dotazione personale e sono assegnati al superamento del corso di addestramento, di cui all'art. 16.

3. Il comandante provvede all'assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione sulla base di quanto indicato nel presente regolamento e degli atti emanati in applicazione di esso.

4. Presso i Corpi o servizi di polizia locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo *spray* antiaggressione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo, a scadenza o a deterioramento.

Art. 16.

Addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale e dei programmi dei singoli enti locali. Agli operatori che frequentino il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di polizia locale e gli estremi dello stesso devono essere riportati nel provvedimento di assegnazione degli strumenti.

2. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione si articolano in una parte teorico-giuridica e in una parte pratica. La parte teorico-giuridica ha una durata minima di due ore durante le quali devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite anche nozioni basilari di medicina anatomia-legale tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio. La parte pratica ha una durata minima di dodici ore, durante le quali gli operatori, ai quali saranno assegnati individualmente gli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza.

3. Al termine del corso gli operatori di polizia locale dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorico-giuridica. La prova teorico-giuridica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti in dotazione, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza.

4. Gli operatori di polizia locale, assegnatari degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità, devono sostenere un corso di aggiornamento triennale.



Capo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le onorificenze e le decorazioni di merito di natura civile e militare e le insegne cavalleresche concesse dallo Stato italiano, da altri Stati o da organismi pubblici nazionali o internazionali riconosciuti, osservano la vigente normativa in materia e sono portate di diritto dagli operatori di polizia locale. Ove non espressamente disposto dalla normativa statale, le decorazioni si succedono nel seguente ordine di precedenza: nazionali e internazionali prima militari e poi civili, quindi a seguire decorazioni regionali e decorazioni concesse da autorità locali.

2. Il saluto per gli operatori di polizia locale in servizio in uniforme e a capo coperto si esegue sempre verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici. Il saluto si esegue, in modo marziale, portando la mano destra alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita tese e chiuse al di sopra dell'occhio destro.

3. Gli enti locali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 42/2013, in merito all'approvazione dei nuovi regolamenti o all'adeguamento di quelli esistenti, sono in ogni caso tenuti ad uniformarsi a quanto prescritto negli allegati A e B del presente regolamento nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso, decorsi i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 42/2013.

4. Ai fini dell'acquisto dei veicoli con le dotazioni tecniche, delle uniformi ed accessori e degli strumenti per l'autotutela e la dissuasione, gli enti locali possono operare con scelte autonome nel rispetto dei limiti di cui alla legislazione statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.

5. Al competente Dipartimento regionale sono trasmesse le segnalazioni relative alla erronea/mancata applicazione delle norme del presente regolamento.

6. Nel caso di segnalazioni di cui innanzi il competente Dipartimento regionale assegna il termine per l'adeguamento alla normativa regolamentare.

7. Il mancato tempestivo adempimento alle disposizioni regionali comporta la segnalazione alla giunta regionale del mancato adempimento al regolamento regionale da parte del sindaco, del Presidente della provincia e/o del comandante o responsabile del servizio, per i provvedimenti di competenza.

8. Alle province, che svolgono le funzioni di polizia locale, si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento con le eccezioni indicate nell'allegato B.

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 93/3 dell'8 agosto 2023, ha approvato il presente regolamento.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

23R00440

DECRETO 17 agosto 2023, n. 2/Reg.

Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 130 del 18 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

Vista la delibera n. 4 dell'8 agosto 2023 della Seconda commissione consiliare permanente in sede deliberante;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica.

(Omissis).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 94, comma 6, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo) disciplina i procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica attenendosi ai criteri della semplificazione amministrativa e perseguendo la razionale ed efficiente gestione, il risparmio e la salvaguardia delle risorse idriche.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, l'utilizzazione e le derivazioni di acque superficiali, sorgive e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono subordinate alle procedure disciplinate dal presente regolamento.

2. Possono essere effettuati liberamente, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela ambientale ed igienico-sanitaria:

a) la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ai sensi dell'art. 17, comma 2, del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e dell'art. 167, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee e sorgive per uso domestico da parte del proprietario del fondo ai sensi dell'art. 93 del regio decreto n. 1775/1933;

c) i prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane, gli abbeveratoi e i lavatoi pubblici;

d) i prelievi per uso didattico - rifugistico purché non siano oggetto di gestione avente finalità di lucro;

e) i prelievi finalizzati alla costituzione di scorte antincendio ad opera delle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio baschivo.

3. Ai prelievi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, fatta eccezione per quelli indicati alla lettera a) del medesimo comma 2, rispetto ai quali i controlli previsti si applicano qualora il Servizio procedente riconosca che il prelievo interferisce con particolari ragioni di interesse pubblico generale.



4. Il presente regolamento non si applica:

a) all'uso di acque minerali naturali, di sorgente e termali, disciplinate dalla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali);

b) all'uso di acqua pubblica per fini geotermici soggette alla disciplina di settore;

c) alle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico disciplinate dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per mercato interno dell'energia elettrica).

5. I procedimenti relativi alle derivazioni e alle utilizzazioni di acqua pubblica si differenziano a seconda che abbiano ad oggetto il rilascio di concessioni o autorizzazioni.

6. Le concessioni sono rilasciate secondo la procedura ordinaria prevista dal titolo II o, in relazione alla ridotta quantità di risorsa idrica interessata dalla derivazione o al limitato periodo di utilizzo, secondo le procedure semplificate previste dal titolo III.

7. Le attività e gli usi delle acque di seguito elencati sono assoggettati alle procedure di autorizzazione disciplinate dal titolo V:

a) esecuzione delle opere;

b) ricerca delle acque sotterranee;

c) utilizzo acque reflue depurate;

d) utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) consumo umano o potabile: uso dell'acqua per approvvigionamento idrico, ad uso alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita al piano di campagna delle acque di falda in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;

c) acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque presenti in strati di roccia porosa o fessurata, generalmente sovrastante a strati di roccia impermeabile;

d) acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;

e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi e lagune;

f) acquifero: unità sotterranea stratigrafica e/o strutturale permeabile per porosità, fessurazione o carsismo, al cui limite si verificano condizioni che annullano od ostacolano la possibilità di interscambi idrici sotterranei, ed in grado di soddisfare due criteri idrogeologici: flusso significativo e quantità significativa. Se uno o entrambi i criteri sono soddisfatti, le unità stratigrafiche che lo costituiscono sono da considerarsi acquifero. Il primo criterio è definito quando è possibile prelevare in media più di 10 m³/giorno, o la quantità prelevabile è sufficiente per 50 persone. Il secondo criterio è individuato quando la interruzione del flusso di acqua sotterranea causa una diminuzione significativa nella qualità ecologica di un corpo idrico superficiale o di un ecosistema terrestre direttamente dipendente. Uno o più acquiferi possono costituire un corpo idrico.

g) area di ricarica: la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; essa è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione;

h) bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio, delimitato da una cintura montuosa o collinare che funge da spartiacque, che può essere allagato dalle acque del medesimo

corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino idrografico montano ha la superficie maggiore. Il bacino termina in un punto del fiume detto «sezione di chiusura» in cui transitano tutte le acque che definiscono da monte;

i) bilancio idrico: il saldo fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, ivi compreso il minimo deflusso vitale;

j) corpo idrico: per corpo idrico si intende qualsiasi massa d'acqua, che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche biologiche, e sia, o possa essere, suscettibile di uno o più impieghi. I corpi idrici devono essere delimitati in modo da permettere una descrizione appropriata, affidabile e ben definita dello stato chimico e dello stato quantitativo, e si distinguono:

1) il corpo idrico superficiale è un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

2) il corpo idrico sotterraneo è un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più acquiferi (falde acquifere). Tra le diverse forme che assume l'acqua, si realizza un complesso sistema dinamico (il ciclo idrologico), caratterizzato da continui scambi per corpo idrico, superficiale o sotterraneo, deve intendersi qualsiasi massa d'acqua, che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche biologiche, e sia, o possa essere, suscettibile di uno o più impieghi. I corpi idrici soggetti alla normativa italiana sono stati così definiti: laghi e serbatoi artificiali; corsi d'acqua naturali e artificiali; acque di transizione (estuari, lagune); acque costiere marine; falde acquifere sotterranee. Tra le diverse forme che assume l'acqua, si realizza un complesso sistema dinamico (il ciclo idrologico), caratterizzato da continui scambi;

k) deflusso minimo vitale (DMV): la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;

l) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica esercitato mediante opere mobili o fisse diverso dall'attingimento;

m) attingimento: qualsiasi prelievo effettuato con opere mobili per soddisfare esigenze temporanee;

n) falda: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nelle zone di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente. Essa può essere distinta, secondo le condizioni idrauliche ed al contorno, in:

1) falda freatica (superficiale o libera): la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiale ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;


2) falde profonde: le falde poste al di sotto della falda freatica, ove presente, e cioè le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo;

o) opera di derivazione: opera o complesso di opere, realizzate in corrispondenza della sorgente (captazione da sorgente), o nel corpo dell'acquifero alimentatore (captazione da acquifero sotterraneo) o realizzate ai punti di presa d'acque superficiali (captazione superficiale), atte a sfruttare la risorsa idrica. Tale opera deve essere progettata e realizzata in modo tale da non pregiudicare lo stato quali-quantitativo della risorsa e deve essere dotata di idonee strutture per la misura dei parametri quali-quantitativi;

p) pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completa di rivestimento, filtri dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;

q) piezometro: pozzo generalmente di diametro ridotto che filtra un tratto di acquifero ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;

r) campo pozzi: area che comprende un insieme di pozzi a servizio di una singola utenza, perforati all'interno di uno o più corpi idrici le cui caratteristiche qualitative e quantitative devono essere ben definite e di cui devono essere valutate le eventuali interazioni;



s) pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri. Per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;

t) portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo (l/s) oppure in metri cubi al secondo (m³/s);

u) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in l/s ovvero equivalente al valore espresso in m³/s, calcolato dividendo il volume totale concesso nel corso dell'anno solare per il periodo effettivo di utilizzo autorizzato, calcolato come prodotto dei minuti secondi ad ora, moltiplicati per le ore effettive di utilizzo di giorno, moltiplicate per i giorni effettivi di utilizzo nel corso dell'anno;

v) prova di portata o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;

w) modulo: unità di misura della portata che equivale ad una quantità costante di 100 l/s; per l'uso industriale detto valore corrisponde a 3.000.000 m³/anno;

x) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in m³/anno, corrispondente al volume totale concesso nel corso dell'anno solare;

y) zona di salvaguardia: zona interessata da risorse idriche qualificate, delimitata e gestita per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità;

z) progetto preliminare: l'insieme degli elaborati contenenti tutti gli elementi tecnici ed economici necessari ai fini del rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica, in relazione alla tipologia di derivazione, ed è composto, salvo specifiche esigenze emerse durante la fase istruttoria, dagli elaborati previsti nell'allegato A;

aa) progetto definitivo: il progetto redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e delle eventuali prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi e/o di pronuncia di compatibilità ambientale;

bb) progetto esecutivo: esso costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo ovvero del progetto preliminare nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione di derivazione, ove previste;

cc) riuso: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea;

dd) riciclo: reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l'ha prodotta;

ee) prelievi di impatto trascurabile: prelievi da acque sotterranee con volume annuo richiesto non superiore a 6.000 mc e, per i soli usi diversi dal potabile, con portata massima a 2 l/s e media a 0,2 l/s che determinano una classe di impatto tale da portare a un rischio ambientale «basso»;

ff) derivazioni minime: derivazioni sotterranee con volume di prelievo annuo inferiore a 1500 mc, con una tolleranza del 33%, portata media non superiore 0,2 l/s e con portata massima a 2 l/s;

gg) valutazione ambientale *ex ante*: metodologia per l'analisi di rischio ambientale dei corpi idrici (RDC), ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis del regio-decreto n. 1775/1933, che valuta, sulla base del valore ambientale del corpo idrico, il contributo in termini di significatività della derivazione sul corpo idrico, in aggiunta a quelle eventualmente già esistenti in termini di aumento sia della significatività della pressione sia del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dai piani di gestione distrettuali ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

hh) ravvenamento o ricarica artificiale: intervento con cui si ricaricano in condizioni controllate gli acquiferi, tramite diffusione in superficie di acqua, tramite l'uso di pozzi di ricarica o attraverso cambiamenti delle condizioni naturali al fine di migliorare l'infiltrazione, così da poter utilizzare l'acqua nei momenti di carenza idrica.

Art. 4.

Competenze

1. Ai fini della individuazione delle competenze sono definiti:

a) Servizio procedente: servizio genio civile regionale, competente per territorio, demandato allo svolgimento delle seguenti attività:

1) istruttoria di tutti i procedimenti avviati su istanza di parte o d'ufficio disciplinati dal presente regolamento;

2) istruttoria e rilascio del provvedimento di concessione di prelievi di impatto trascurabile e di derivazioni minime e di tutti gli atti ad essa connessi (rinnovo, subentro, variante, decadenza; revoca, rinuncia), delle licenze di attingimento nonché dei provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 53;

3) verifica del rispetto degli obblighi del disciplinare di concessione;

b) Autorità concedente: il Servizio demanio idrico e fluviale regionale demandato al rilascio del provvedimento di concessione, con esclusione dei provvedimenti di competenza del Servizio procedente di cui alla lettera a), e del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 46, nonché al rilascio di tutti gli atti ad essa connessi (rinnovo, subentro, variante, decadenza, revoca, rinuncia), previa istruttoria dei servizi procedenti. L'autorità concedente provvede, altresì, alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni, del deposito cauzionale, del contributo idrografico, delle garanzie connesse alla concessione nonché alla cura di tutti gli introiti da essi derivanti, inclusi quelli delle spese di istruttoria.

2. Le derivazioni, le cui opere di adduzione e restituzione travalicano il confine di provincia, sono istruite dal servizio procedente competente per il territorio in cui ricade l'opera di captazione.

3. Nel caso di derivazione da corso d'acqua che costituisce confine provinciale, la procedura è istruita dal servizio procedente competente per il territorio provinciale in cui ricadono le opere di captazione e distribuzione, d'intesa con il servizio procedente del territorio provinciale confinante.

4. Nel caso di mancata stipula dell'intesa di cui comma 3 nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, diviene competente l'autorità concedente.

Art. 5.

Classificazione delle derivazioni

1. Ferma restando la distinzione tra grandi e piccole derivazioni di cui all'art. 6 del regio-decreto n. 1775/1933, ai soli fini della individuazione della documentazione a corredo della domanda, le derivazioni sono classificate nel seguente:

- derivazioni piccole e grandi da acque superficiali;
- derivazioni piccole e grandi da acque sotterranee;
- derivazioni piccole e grandi da acque sorgive;
- derivazioni con impatto trascurabile;
- derivazioni minime.

Art. 6.


Usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si distinguono nelle seguenti categorie:

a) consumo umano: uso dell'acqua potabile destinato al consumo umano, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d), e all'alimentazione di piscine;

b) irriguo: qualunque uso dell'acqua funzionale all'attività di una azienda agricola, fatto salvo quanto previsto alla lettera i);

c) idroelettrico e forza motrice: uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice. In detto uso ricade anche la riqualificazione di energia, intesa come utilizzazione dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzata ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nello stesso impianto nelle cosiddette ore piene;



d) l'uso dell'acqua direttamente connesso con processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, per il raffreddamento di macchinari o condizionatori degli impianti produttivi, per il lavaggio degli inerti, per l'abbattimento delle polveri, per rinnovamento artificiale e per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano. Nelle ipotesi in cui l'uso attiene prodotti o sostanze destinate al consumo umano, l'acqua possiede il requisito di potabilità;

e) piscicoltura: uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;

f) civile: uso dell'acqua per l'innaffiamento di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività sportive, ricreative, commerciali e industriali;

g) igienico: uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, per lo spurgo di fognature;

h) antincendio: uso dell'acqua per la costituzione di scorte antincendio;

i) autolavaggio: uso dell'acqua destinato al lavaggio di veicoli nell'ambito dell'attività di autolavaggio. L'uso dell'acqua per il lavaggio di veicoli ad uso privato o al servizio di attività industriali o commerciali non rientra in tale classe ma si intende assimilato alla classe di uso igienico;

j) zootecnico: uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, assimilabile all'uso irriguo qualora il volume annuo sia inferiore a 1.000 metri cubi annui (m³/anno) e se l'allevamento del bestiame è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio per almeno il 30 per cento del fabbisogno; altrimenti assimilabile all'uso industriale qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 m³/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente;

k) domestico: uso dell'acqua destinata all'innaffiamento di giardini e orti strettamente correlati al nucleo familiare e all'abbeveraggio del bestiame ivi compreso l'uso potabile ed igienico purché la zona interessata non sia servita da pubblico acquedotto, e non siano correlati ad un'attività produttiva o con finalità di lucro;

l) didattico - rifugistico: uso dell'acqua con scopo didattico-ricreativo, se non correlato ad un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro, e al servizio di rifugi montani.

2. Qualsiasi uso diverso da quelli definiti al comma 1 può essere ricondotto ad una delle categorie previste nel medesimo comma. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale preposto alla gestione e tutela della risorsa acqua, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale tipologia di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli elencati al comma 1. L'atto deliberativo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

3. Per uso promiscuo si intende l'utilizzo in serie, da parte dello stesso soggetto, per diversi usi, di tutto o parte del volume di acqua concessa.

Art. 7.

Uso domestico delle acque sotterranee

1. Per finalità conoscitive e di controllo il proprietario del fondo che preleva acqua ad uso domestico come definito all'art. 6, comma 1, lettera k) presenta al Servizio procedente la denuncia ai sensi dall'art. 10 del decreto legislativo del 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dell'allegato C - scheda I, per l'inserimento dei dati nel catasto delle utilizzazioni idriche di cui all'art. 9 e nel Sistema informativo territoriale (SIT).

2. L'uso potabile e igienico è consentito solo qualora non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla-osta dell'autorità sanitaria competente previa accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua. L'impossibilità di allacciarsi all'acquedotto deve essere attestata, su richiesta del proprietario del fondo, dal consorzio acquedottistico territorialmente competente. Nel caso in cui diventi possibile allacciarsi alla nuova rete acquedottistica,

il proprietario ne dà notizia, con tempestività, al Servizio procedente, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del regio-decreto n. 1775/1933.

3. All'uso delle acque di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5.

Art. 8.

Derivazioni minime

1. Per le derivazioni minime di cui all'art. 3, comma 1, lettera ff), in assenza di domande concorrenti, di opposizioni e osservazioni, nonché di particolari criticità ambientali, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, l'uso dell'acqua è concesso mediante la procedura abbreviata disciplinata dall'art. 16. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10, comma 6, da parte del concessionario comporta la decadenza della concessione.

2. I limiti quantitativi di cui alle derivazioni minime si intendono cumulati con riferimento al medesimo sito produttivo.

3. L'uso delle acque di cui al presente articolo è regolato dall'art. 10.

Art. 9.

Catasto delle utilizzazioni

1. L'autorità concedente è competente alla tenuta e all'aggiornamento del catasto regionale delle utilizzazioni delle acque pubbliche e, tal fine, provvede, entro sessanta giorni dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio o concessorio, alla registrazione dell'utenza sul catasto delle utilizzazioni.

2. Per i fini di cui al comma 1 Servizio procedente trasmette all'autorità concedente, entro trenta giorni dalla data di rilascio, i provvedimenti di propria competenza unitamente allo schema di cui all'allegato C - Scheda I.

Art. 10.

Controllo delle perforazioni e delle utilizzazioni acque

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, comunicano al Servizio procedente territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia del terreno e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.

2. Qualora le perforazioni siano funzionali all'abbassamento della falda per interventi di bonifica ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 o per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica da parte della pubblica amministrazione, l'interessato invia al Servizio procedente una comunicazione corredata da:

a) relazione tecnica generale;

b) progetto delle perforazioni da realizzare;

c) cartografia idonea a localizzare la perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:5.000/10.000 e planimetria catastale).

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che il Servizio procedente abbia comunicato motivi ostativi o richiesto ulteriori adempimenti, anche previa acquisizione del nulla osta del Servizio gestione e qualità delle acque e autorità di bacino distrettuale, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. A tal fine il Servizio procedente può prescrivere l'adozione di particolari modalità di intervento ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio procedente la stratigrafia dei terreni attraversati, a firma di un tecnico competente per legge, unitamente ai risultati delle analisi delle acque estratte e di quelle eventualmente scaricate, secondo le modalità previste dalla parte terza, titolo IV del decreto legislativo n. 152/2006.



5. Gli utilizzatori delle acque appartenenti al demanio pubblico sono tenuti, entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione della dichiarazione di prelievo di acque per uso domestico, ad installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misurazione della piezometria, delle portate e dei volumi derivati aventi le caratteristiche tecniche conformi alle prescrizioni regionali. Le letture delle misure sono trasmesse annualmente, entro il 31 marzo, per via telematica al Servizio procedente e all'autorità concedente, indicando: volume di prelievo d'acqua annualmente emunta, portata media di prelievo e livello statico della falda intercettata.

6. Gli utilizzatori delle derivazioni minime trasmettono al Servizio procedente e, per conoscenza, al Servizio gestione e qualità delle acque e all'Arta, ogni sei anni, le analisi di cui alle tabelle 2 e 3, per i soli parametri riconducibili al ciclo produttivo svolto nel sito, dell'allegato 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento).

7. Sono, altresì, tenuti all'installazione dei dispositivi indicati al comma 5 gli utilizzatori delle acque non appartenenti al demanio pubblico, qualora l'autorità concedente riconosca che il prelievo interferisce con particolari ragioni di interesse pubblico generale.

Titolo II

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Capo I

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E FASE ISTRUTTORIA

Art. 11.

Domanda di concessione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda al Servizio procedente competente per il territorio in cui sono ubicate le opere di presa.

2. La domanda può essere presentata da chiunque abbia la necessità di utilizzare acqua pubblica, purché possa dimostrare la proprietà oppure di essere in possesso di autorizzazione da parte del proprietario delle aree interessate dalla derivazione e dalle opere ad essa connesse qualora non appartenenti al demanio pubblico.

3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla attività produttiva, necessita di più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgive) è tenuto a presentare un'unica domanda di concessione purché l'utilizzazione delle risorse idriche sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale/stabilimento. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di uno stesso schema idrico, relativo ad un singolo sub-ambito territoriale dell'ASSI di cui all'art. 1, comma 10 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio idrico integrato della Regione Abruzzo) o consorzio di bonifica ed irrigazione alimentato da più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il servizio procedente e con l'autorità concedente.

5. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione preesistenti, è consentito, previo parere dell'autorità concedente, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente deve corrispondere agli utenti preesistenti.

6. L'eventuale subentro nella titolarità della domanda di concessione è consentito fino alla pubblicazione della domanda.

Art. 12.

Contenuti e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di cui all'art. 11 è corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'allegato A, parte I.

2. I documenti tecnici allegati alla domanda sono firmati da un tecnico in possesso dell'abitazione all'esercizio della professione prevista dalla legge.

Art. 13.

Procedibilità e ammissibilità della domanda

1. Nei casi di incompletezza o irregolarità delle informazioni o dei documenti di cui all'art. 12, comma 1, il Servizio procedente, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, assegna un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e/o il completamento della stessa. Anche nei casi di completezza e regolarità della domanda, il Servizio procedente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'*iter* istruttorio, assegnando al richiedente un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancato adempimento entro il termine richiesto, la domanda è dichiarata improcedibile.

2. Nei casi in cui, per la realizzazione del progetto, sia necessario utilizzare, in tutto o in parte, infrastrutture idrauliche esistenti e funzionali all'esercizio di un pubblico servizio, sono dichiarate improcedibili le domande non corredate del nulla-osta dell'ente proprietario, preposto e/o gestore delle stesse a garanzia dell'assenza di interferenze con l'esercizio del servizio svolto.

3. Con riferimento alla procedura in concorrenza di cui all'art. 15 sono dichiarate, altresì, improcedibili le domande pervenute oltre i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 15.


4. La domanda di concessione è inammissibile quando la valutazione ambientale *ex ante* individua un rischio ambientale «alto» fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 7.

Art. 14.

Pubblicazione

1. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità e procedibilità di cui all'art. 13 il Servizio procedente dispone la pubblicazione della domanda mediante un avviso contenente le seguenti informazioni:

- a) autorità concedente;
- b) oggetto del procedimento;
- c) servizio procedente, con particolare riferimento al domicilio digitale dell'amministrazione e all'indicazione del responsabile del procedimento;
- d) dati identificativi del richiedente;
- e) data di presentazione della domanda;
- f) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s oppure in m³/anno, il volume in m³/anno;
- h) quantità e luogo dell'eventuale restituzione;
- i) uso della risorsa idrica;
- j) per le concessioni ad uso idroelettrico, i comuni rivieraschi ricadenti nel bacino idrografico delle opere di presa e di restituzione e gli eventuali comuni posti a valle delle opere di restituzione qualora queste ricadano in tutto o in parte in un bacino idrografico diverso da quello su cui insistono le opere di presa;
- k) luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico;
- l) termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrentiali;
- m) giorno e luogo della visita locale di istruttoria, ove ritenuta necessaria dal Servizio procedente, con espressa indicazione che, nel caso di ammissione di domande concorrenti, le date indicate potranno essere posticipate;



n) data entro la quale deve concludersi il procedimento ai sensi dell'art. 40 ed i rimedi esperibili in caso di inerzia.

2. Nei casi di acquisizione di più domande di concessione incompatibili tra loro, è soggetta a pubblicazione la domanda pervenuta per prima.

3. L'avviso di cui al comma 1 è pubblicato per almeno trenta giorni sul sito istituzionale della regione, nel BURAT e nell'albo pretorio telematico dei comuni in cui ricadono le opere di presa e di derivazione.

4. Qualora la domanda di derivazione interessi più regioni la pubblicazione avviene secondo le modalità stabilite nelle relative intese.

5. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURAT, comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURAT, il progetto è reso consultabile da chiunque lo richieda al servizio precedente.

6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio precedente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURAT.

7. Il servizio precedente inoltra le osservazioni e/o opposizioni al richiedente la concessione il quale, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, può inviare le proprie controdeduzioni.

Art. 15.

Domande in concorrenza ordinaria e straordinaria

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella pervenuta al Servizio proponente e pubblicata ai sensi dell'art. 14 sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione nel BURAT dell'avviso di cui all'art. 14 e se ritenute procedibili e ammissibili ai sensi dell'art. 13.

2. Per incompatibilità tecnica si intende sia l'impossibilità di coesistenza tra le opere di presa e di restituzione, sia l'inconciliabilità delle utilizzazioni in rapporto alle risorse disponibili.

3. Sono, altresì, dichiarate concorrenti d'ufficio le utilizzazioni in atto per uso potabile ancorché non siano state rilasciate le concessioni.

4. Di tutte le domande accettate e dichiarate concorrenti si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'art. 14 mediante pubblicazione di un unico elenco. Quando necessario, l'avviso indica anche una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

5. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata oltre i termini di cui al comma 1 ma prima che sia redatta la graduatoria delle suddette domande, l'autorità concedente, su istanza, può, in via straordinaria, ammettere ad istruttoria e dichiarare concorrente la domanda tardiva se soddisfa il motivo speciale e prevalente di interesse pubblico.

6. Ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico di cui al comma 5 la giunta regionale, su proposta dell'autorità concedente, stabilisce gli indirizzi generali per l'individuazione delle situazioni e delle circostanze che consentono l'accoglimento di una domanda in concorrenza straordinaria.

7. Il servizio precedente procede all'istruttoria delle domande concorrenti avvalendosi, ove lo ritenga necessario, del contributo delle strutture regionali e delle altre amministrazioni competenti. Tenuto conto degli esiti di tale istruttoria redige una graduatoria delle domande sulla base della ponderazione dei criteri obbligatori e di preferenza di cui all'art. 9 del regio-decreto n. 1775/1933 con particolare riferimento a:

a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;

b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.

8. Servizio precedente, prima di redigere la graduatoria definitiva, può invitare tutti i concorrenti a modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine, con le seguenti finalità:

a) consentire il più razionale assetto del corpo idrico;

b) garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare;

c) rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti;

d) assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione;

e) per garantire la migliore realizzazione di interessi pubblici eventualmente individuati dall'autorità concedente.

9. Le domande modificate ai sensi del comma 8 sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi, limitatamente alle varianti introdotte nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

10. Il servizio precedente trasmette la graduatoria, unitamente ad una relazione illustrativa, all'autorità concedente a cui spetta la decisione definitiva sulla domanda concorrente prescelta. La relazione illustrativa dà conto della valutazione delle osservazioni, opposizioni e delle relative eventuali controdeduzioni pervenute nei termini di cui all'art. 14, commi 6 e 7.

Art. 16.

Procedura per le derivazioni minime

1. Con riferimento alle derivazioni minime, esperite le procedure di cui agli articoli 13 e 14, se non sono pervenute domande concorrenti, osservazioni o opposizioni entro i termini previsti, la procedura si ritiene positivamente conclusa e il servizio precedente, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del disciplinare, rilascia direttamente il provvedimento di concessione di cui all'art. 22.

Art. 17.

Visita locale di istruttoria

1. Il servizio precedente può decidere in merito alla necessità della visita locale di istruttoria, ove non già prevista nell'avviso di cui all'art. 14, in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità dell'opera di presa, alla sua ubicazione e alla sua tipologia.

2. La visita locale è effettuata nella data comunicata nell'avviso pubblico ovvero in altra data, comunicata formalmente con preavviso di almeno dieci giorni al richiedente la concessione e a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni.

3. Dell'esito della visita locale di istruttoria viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti alla visita.

4. La visita locale di istruttoria può assumere valore di conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e può avere luogo anche nel corso della conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 18.

Art. 18.

Fase istruttoria di acquisizione dei pareri


1. Decorsi i termini di pubblicità di cui all'art. 14, comma 3 e dopo l'eventuale svolgimento della visita locale di istruttoria, se non vi sono domande concorrenti, il Servizio precedente convoca la conferenza dei servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990 per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati. La conferenza decisoria è convocata, altresì, sulla domanda prescelta ai sensi dell'art. 15, comma 10.

2. Nell'ambito della conferenza di servizi decisoria è acquisito obbligatoriamente il parere da parte dell'autorità di bacino distrettuale in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del Piano di tutela delle acque (PTA) e, nelle more della sua approvazione, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

3. Qualora ne ricorrono i presupposti sono richiesti anche i pareri dei seguenti enti:

a) Ente parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi o delle aree naturali protette;

b) Dipartimento regionale territorio e ambiente per la definizione delle aree di salvaguardia e di classificazione delle acque superficiali e di sub alveo di cui agli articoli 80 e 94 del decreto legislativo n. 152/2006;



c) Ente regionale per il Servizio idrico integrato (ERSI), per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE) relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dallo stesso ERSI;

d) Dipartimento regionale preposto alle attività estrattive e minerarie, per le derivazioni che necessitano di autorizzazione alla ricerca ai sensi dell'art. 48;

e) ARTA Abruzzo, per le derivazioni con impatto non trascurabile, per le valutazioni di cui all'art. 12-bis del regio-decreto n. 1775/1933;

f) Enti locali interessati in relazione alle materie di specifica competenza;

g) Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio competente per territorio, per le derivazioni ricadenti in aree archeologiche ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per il preventivo parere archeologico e, per le derivazioni ricadenti in beni paesaggistici dichiarativi di cui all'art. 134, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, per l'eventuale parere circa la compatibilità paesaggistica, ove opportuno in relazione alla rilevanza delle opere o attività connesse con la derivazione;

h) Autorità sanitaria locale, per le derivazioni che utilizzano acque per le quali è necessario il requisito di potabilità;

i) Dipartimento regionale preposto alla Sanità qualora la captazione concerna le acque superficiali ovvero quelle di sub alveo;

j) Consorzio irriguo o di bonifica sull'impossibilità di approvvigionamento mediante le strutture consortili, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, lettera c) del regio-decreto n. 1775/1933;

k) Gestore del servizio idrico integrato sulla impossibilità di approvvigionamento mediante acquedotto, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, lettera c) del regio-decreto n. 1775/1933;

l) Comando militare competente per territorio in attuazione dell'art. 8, sesto comma, del regio-decreto n. 1775/1933;

m) Competente struttura regionale o comune subdelegato per la valutazione d'incidenza (VIncA), per le derivazioni riguardanti, anche solo parzialmente, siti rete Natura 2000, salvo i casi in cui la valutazione d'incidenza sia rilasciata nell'ambito dei provvedimenti ambientali di cui al Capo III del titolo II.

4. La conferenza di servizi decisoria può essere preceduta, oltre che dalla visita locale di istruttoria, da una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:

a) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini del rilascio della concessione e degli altri atti di assenso;

b) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso.

5. Nell'ambito della conferenza decisoria è possibile richiedere la modifica del progetto ai sensi dell'art. 19.

6. Per le derivazioni il cui rilascio compete all'autorità concedente, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi assunta dal servizio precedente costituisce proposta di provvedimento finale del procedimento.

7. In caso di rigetto dell'istanza risultata preferita, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini utili per l'impugnazione del provvedimento di rigetto, il soggetto proponente l'istanza collocata in seconda posizione nella graduatoria di cui all'art. 15, può chiedere all'autorità concedente la prosecuzione del relativo procedimento. Decorsi inutilmente trenta giorni questa si intende respinta. In caso di successivi rigetti si procede analogamente, fino ad esaurimento della graduatoria fatta eccezione per le ipotesi in cui sulla richiesta del soggetto posto in seconda posizione in graduatoria si sia formato il silenzio rigetto.

Art. 19.

Varianti

1. Nel corso della fase istruttoria di cui all'art. 18 possono essere apportate alla derivazione ed al progetto delle opere connesse le modifiche necessarie ad accogliere le eventuali richieste e prescrizioni imposte dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, se ritenute necessarie per la conclusione positiva della stessa. Tali modifiche, se non qualificate come varianti sostanziali, definite dall'art. 32, comma 2, non necessitano di nuova pubblicazione e istruttoria.

Art. 20.

Criteri per il rilascio della concessione

1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, all'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate, come individuate dai Piani di gestione e tutela delle acque, all'approvvigionamento dell'ERSI per il consumo umano;

b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico e rischio ambientale generato dalla derivazione;

d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;

e) riqualificazione energetica nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

f) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dai Piani di gestione delle acque distrettuali e dal Piano di tutela dell'acque per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 152/2006;

g) necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;

h) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali ove previste, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

3. L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o, comunque, riservate al consumo umano può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, solo se non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o, qualora il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predelle o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Il presente comma non si applica alle concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.

4. In ogni caso, una quota pari al venti per cento della quantità di acqua concessa è accorciata in via precaria. Su richiesta da parte dell'autorità concedente, nel caso di sopravvenute esigenze di approvvigionamento idrico da parte degli enti preposti alla gestione delle risorse idropotabili, il concessionario è obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria.



Art. 21.

Criteri per il rigetto della domanda di concessione

1. La domanda di concessione è rigettata sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico;
- c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
- d) incompatibilità fra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
- e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
- f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
- g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
- h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
- i) contrasto con il pubblico interesse;
- j) situazioni di emergenza socio-economico-ambientale determinatesi lungo le aste fluviali regionali.

Capo II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 22.

Provvedimento di concessione

1. Conclusa l'istruttoria si procede al rilascio del provvedimento di concessione a derivare, previo pagamento, da parte dell'interessato, del deposito cauzionale e del contributo idrografico di cui all'art. 93, commi 5-ter e 5-quater, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

2. Qualora la derivazione di acqua pubblica e le opere connesse interessino aree demaniali, il provvedimento concessorio comprende la concessione per l'utilizzo di aree demaniali e la relativa autorizzazione idraulica ai sensi del regolamento regionale n. 1/2022.

3. In caso di concessione a derivare comprensiva della concessione per l'utilizzo di aree demaniali, il canone dovuto è costituito dalla somma del canone per la derivazione e del canone per l'utilizzo dell'area, come determinati dalle vigenti normative.


4. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 19, comma 6 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), compete al Servizio procedente la facoltà di rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione la concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.

Art. 23.

Disciplinare di concessione

1. Lo schema di disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra l'amministrazione concedente ed il concessionario e, più precisamente:

- a) i dati identificativi del concessionario;
 - b) la tipologia della derivazione;
 - e) il codice identificativo della captazione;
 - d) la quantità d'acqua da derivare indicando la portata massima e media nonché il volume annuo derivabile e la quota da concedere in via precaria ai sensi dell'art. 20, comma 4;
 - e) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali;
 - f) la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali è stabilita la potenza nominale concessa ed il relativo canone;
 - g) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua;
 - h) le eventuali prescrizioni e condizioni imposte dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, dal servizio procedente o dall'Autorità concedente;
 - i) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;
 - j) le modalità per l'installazione e la manutenzione di dispositivi idonei per la regolazione delle portate, alla misurazione dei volumi d'acqua derivati, alla rilevazione del livello di falda ed al prelievo di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione nonché le modalità di trasmissione dei risultati all'autorità concedente e al servizio procedente;
 - k) la superficie cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione a bocca libera per usi agricoli;
 - l) le garanzie da osservare e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
 - m) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
 - n) per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 kW, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani dove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l'importo dei relativi sovracani;
 - o) la durata della concessione;
 - p) il termine entro il quale il concessionario deve presentare progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l'utilizzazione dell'acqua;
 - q) i singoli periodi di esecuzione dell'opera, la quantità di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l'acqua concessa;
 - r) l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 47;
 - s) l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'autorità concedente;
2. Qualora la derivazione di acqua pubblica e le opere connesse presuppongano occupazioni di aree del demanio idrico, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione dell'area.
3. Il servizio procedente, nei casi previsti, invita il richiedente a sottoscrivere il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali l'istanza si intende rinunciata.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il richiedente provvede ad effettuare i seguenti versamenti ai sensi dell'art. 93, commi 5-ter, 5-quater e 7, della legge regionale n. 7/2003;
- a) deposito cauzionale, fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 93, comma 5-ter, ultimo capoverso;
 - b) contributo idrografico;
 - c) polizze assicurative;



d) eventuali somme pregresse relative ai canoni di cui all'art. 38 e all'addizionale regionale di cui al previgente art. 93, comma 5-*quinquies*, dalla legge regionale n. 7/2003 *ratione temporis* dovuta.

5. La mancata sottoscrizione del disciplinare e l'omesso versamento degli oneri di cui al comma 4 costituiscono causa di rigetto della domanda, fermo restando l'introito del contributo idrografico.

Art. 24.

Garanzie connesse alla concessione

1. Il concessionario della derivazione d'acqua è tenuto a prestare a favore della regione una garanzia sulla forma di fideiussione bancaria o di patina di assicurazione che copra:

a) i danni subiti dalla Regione Abruzzo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici o privati, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b) il concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

c) le spese occorrenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di chiusura pozzo, rimozione delle opere di derivazione e di attraversamenti di corsi d'acqua demaniali, qualora le opere di derivazione non passino al demanio idrico ai sensi degli articoli 28 e 30 del regio-decreto n. 1775/1933. La somma assicurata è stabilita nel provvedimento di concessione, sulla base del computo metrico estimativo allegato alla domanda di concessione a firma di un tecnico abilitato, secondo gli importi stabiliti dai successivi comuni.

2. Il massimale per l'assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati di cui al comma 1, lettera a), è compreso tra un minimo di centomila euro ed un massimo di 1 milione di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere da parte dell'autorità concedente o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori, qualora non sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'autorità medesima.

3. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1, lettera b), è pari al 5 per cento del valore dell'opera con un minimo di cinquecentomila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere da parte dell'autorità concedente o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori qualora non sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'autorità medesima.

4. Il massimale per l'assicurazione per le spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di rimozione di cui al comma 1, lettera c), è pari alla stima di cui al computo metrico allegato alla domanda aumentata del 3 per cento per ogni anno di durata della concessione e comunque non inferiore ad euro cinquemila. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa dal giorno successivo della data di accertamento, da parte del servizio precedente, dell'avvenuta rimozione delle opere di derivazione con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni quo ante o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della rimozione di dette opere.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo non è dovuta qualora le opere appartengano già al demanio idrico o ne è contemplato il trasferimento alla cessazione dell'utenza ai sensi degli articoli di cui agli articoli 28 e 30 del regio-decreto n. 1775/1933. In tal caso il servizio precedente ne fa esplicita menzione nella relazione illustrativa.

Art. 25.

Esecuzione dei lavori

1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere da realizzare, relative alla concessione, al servizio precedente, il quale, riscontrata la regolarità degli atti e dell'avvenuta acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta, pareri o atti di assenso, comunque

denominati, tramite l'asseverazione di un tecnico incaricato dal richiedente, lo approva entro il termine di quarantacinque giorni dall'acquisizione dell'asseverazione.

2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

3. Il concessionario è tenuto a dare preventiva comunicazione della data di inizio dei lavori al servizio precedente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

4. Ultimati i lavori, il concessionario invia al servizio precedente i seguenti atti sottoscritti da tecnici abilitati, in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto esecutivo approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e/o rilasciate.

5. Espletati gli adempimenti relativi al comma 4 il concessionario può iniziare il prelievo dandone comunicazione all'Autorità concedente e al servizio precedente.

Capo III

COORDINAMENTO CON ALTRE PROCEDURE

Art. 26.

Domande soggette a valutazioni ambientali

1. Le domande di concessione di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggette ai procedimenti di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza statale o a Verifica di assoggettabilità a VIA (VA), sono assoggettate alle procedure disciplinate dal titolo II fino alla fase della decisione sulla concorrenza di cui all'art. 15. Il termine del procedimento di rilascio del provvedimento di concessione di derivazione relativo alla domanda concorrente prescelta è sospeso fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure ambientali.

2. Le istanze relative alle valutazioni ambientali sono avanzate direttamente dal richiedente la concessione, dandone comunicazione al servizio precedente.

3. Il provvedimento di VIA statale o di VA è integrato nel provvedimento di concessione di derivazione.

4. Qualora, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, si procede ai sensi del comma 1, se il procedimento di VIA è di competenza statale, si procede ai sensi dell'art. 27 nelle ipotesi in cui il procedimento di VIA sia di competenza regionale e quindi si debba avviare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 27.

Domande di concessione soggette a provvedimenti unici

1. Le domande di concessione di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggette a Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 152/2006 ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, o ad altri provvedimenti unici previsti dalla legislazione statale, sono istruite secondo la procedura prevista dal titolo II del presente regolamento fino alla decisione



sulla concorrenza di cui all'art. 15. La domanda concorrente prescelta prosegue l'*iter* istruttorio nell'ambito della procedura unica prevista.

2. In caso di esito positivo del procedimento unico, la concessione di derivazione è rilasciata nell'ambito del provvedimento unico. Il disciplinare delle concessioni recepisce le prescrizioni contenute nel relativo provvedimento.

Capo IV

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Art. 28.

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda non oltre il termine di sei mesi antecedenti alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 11.

2. Sono da considerare e da istruire come richieste di nuova concessione:

a) le istanze aventi ad oggetto il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni;

b) le istanze aventi ad oggetto il rinnovo di concessioni di piccole derivazioni ad uso idroelettrico con potenza superiore a quella stabilita dalle norme regionali per la procedura autorizzativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011;

c) le istanze di rinnovo che determinano varianti sostanziali ai sensi dell'art. 33, comma 2.

3. Le istanze di rinnovo di concessioni diverse da quelle di cui al comma 2 non sono soggette a pubblicazione sebbene siano condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 18. Il servizio procedente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

4. L'istanza di rinnovo, anche se comporta varianti non sostanziali alla concessione originaria, è corredata dalla documentazione di cui all'allegato A, parte II.

5. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e dell'uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 21.

6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, l'istanza di rinnovo è in ogni caso assoggettata al procedimento amministrativo di rilascio di nuova concessione. In questo caso, solo ai fini della valutazione ambientale *ex-ante*, la domanda è qualificata alla stregua di un rinnovo come definito dalla normativa regionale vigente.

8. Nelle more del perfezionamento della domanda di rinnovo, è consentita la continuazione del prelievo oltre la scadenza del titolo alle condizioni dettate dal relativo disciplinare e sempre che sino rispettati gli obblighi in esso previsti, incluso quello di pagamento del canone.

Art. 29.

Subentro

1. Le concessioni di cui al presente regolamento non possono essere cedute, neanche parzialmente, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, ad eccezione di quelle ad uso irriguo di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trasferimento della proprietà del fondo.

2. La richiesta di subentro nella titolarità della concessione, debitamente motivata, è indirizzata al servizio procedente ed è corredata dall'atto in base al quale il subentrante ha la disponibilità del fondo o delle opere.

3. L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per l'adempimento, da parte del nuovo concessionario, degli oneri previsti dall'art. 23, comma 4, oneri che non sono dovuti quando si tratta di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. Il nuovo concessionario e quello originario sono solidalmente responsabili per l'adempimento dei canoni concessori rimasti insoluti alla data del provvedimento di subentro.

5. Le società commerciali, titolari di concessioni di derivazioni di acqua, comunicano al servizio precedente ogni trasformazione o modifica della loro costituzione a norma degli articoli 2300, 2436, 2470 e 2502 del codice civile.

6. Esperite positivamente le procedure di cui al comma 3, si procede allo svincolo delle cauzioni prestate dal concessionario originario.

Art. 30.

Sottensione

1. La sottensione totale si ha in presenza di una nuova domanda di concessione di acqua per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, come definita dall'art. 15, comma 2;

b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.

2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione, si verifica una delle seguenti condizioni:

a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;

b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.

3. L'opportunità del ricorso alla sottensione, totale o parziale, per le utenze legittimamente costituite è accertata dal servizio procedente in fase di istruttoria della nuova domanda, sentito il Comitato di cui all'art. 23, comma 6, della legge regionale n. 81/1998.

4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il servizio procedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e/o energia e/o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'autorità concedente, sentito il comitato menzionato al comma 3.

Art. 31.

Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:


a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;

b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;

c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;

d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.

2. provvedimento di cui al comma 1, adottato dall'autorità concedente o dal servizio procedente, ove competente, anche sulla base di indicazioni ricevute da parte delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela e gestione della risorsa idrica, indica espressamente la durata della limitazione o della sospensione imposta nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in



esso contenute. Nel caso in cui la durata non sia determinabile a priori provvedimento indica le circostanze al cessare delle quali lo stesso si intende revocato.

3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che, invece, è proporzionalmente ridotto per gli ulteriori periodi di sospensione.

Art. 32.

Varianti alla concessione

1. La domanda di variante sostanziale alla concessione è soggetta alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione ed è presentata al servizio procedente, corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'allegato A, parte III.

2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla derivazione relativa a:

- a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
- b) variazione in aumento del prelievo (volume, portata media e massima) che ecceda il 20 per cento di quanto concesso;
- c) modifica delle opere o del luogo di presa che rende necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
- d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.

3. La variante alla concessione relativa a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1 è definita variante non sostanziale ed è comunque assentita dall'Autorità concedente.

4. La domanda di variante non sostanziale è formulata dal concessionario al servizio procedente a cui sono allegati i seguenti documenti:

- a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
- b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare e relativi elaborati tecnici.

5. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione di pareri, fatto salvo quello previsto dall'art. 18, comma 2 qualora la variante richiesta comporti un aumento della quantità d'acqua concessa.

6. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata entro dieci metri dal pozzo preesistente e che interessi lo stesso corpo idrico, che dovrà essere obbligatoriamente tombato secondo le modalità indicate nell'allegato B.

7. Il provvedimento con cui l'autorità concedente ordina il rilascio, in tutto o in parte, della quantità d'acqua concessa in via precaria non costituisce variante alla concessione.

Art. 33.

Variazioni del regime del corso d'acqua

1. Qualora il regime di un corso d'acqua o di altro bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, la regione non è tenuta a corrispondere alcuna indennità, salvo la riduzione o la cessazione del canone, a decorrere dalla successiva annualità solare, in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

2. Gli utilizzatori, se le rinnovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire a loro spese le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

3. Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, approvate dalla regione e realizzate anche attraverso enti attuatori, il concessionario, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto a un'indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE SEMPLIFICATI E SPECIALI

Capo I

PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI

Art. 34.

Prelievi assoggettati a procedura semplificata

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un'area protetta e non riguardino attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):

a) prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 10 l/s;

b) prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico con portata massima non superiore a 2 l/s e volume di prelievo non superiore a 3.000 m³/anno;

c) prelievi di acqua sotterranea destinati a qualsiasi uso diverso dal domestico, con volume di prelievo non superiore a 70.000 m³/anno, che non intercetti la falda profonda e, comunque, non eccedente i 100 metri (m), fatta salva una diversa disciplina regionale relativa ad aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina nonché fatte salve le limitazioni di cui all'art. 12-bis del regio-decreto n. 1775/1993.

2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio procedente corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'allegato A, parte V.

3. Ai fini della ammissibilità e della procedibilità trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13.

4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è trasmessa dal Servizio procedente:

a) all'Autorità di Bacino competente, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 7, del comma 1-bis, del regio-decreto n. 1775/1993.

Art. 35.

Licenza di attingimento

1. Il servizio procedente ha facoltà di rilasciare licenze di attingimento di acqua superficiale, esercitate mediante opere di prelievo mobili, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti e di durata temporale limitata e definita;


b) la portata dell'acqua attingita non sia superiore a 2 l/s e, comunque, il volume annuo di prelievo non sia superiore a 300.000 m³/anno;

c) non siano intaccati gli argini né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua non pericoloso per le utenze esistenti e venga salvaguardato costantemente il minimo deflusso vitale nel corso d'acqua;

e) il prelievo non interferisca con il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua.

2. La licenza di attingimento è rilasciata, su istanza di parte corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica



ca di cui all'Allegato A, Parte VI, per una durata non superiore ad un anno, salvo rinnovo per non più di due volte, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse debitamente motivato.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 34, per quanto compatibile.

Capo II

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE E DI RICONOSCIMENTO DI ANTICO DIRITTO

Art. 36.

Procedimento di rilascio della concessione preferenziale

1. La domanda di concessione preferenziale si intende procedibile solo se pervenuta agli uffici dell'amministrazione regionale o provinciale entro il termine del 31 dicembre 2007 e se corredata delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'allegato A, parte VII.

2. Qualora responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dall'allegato di cui al comma 1, invita il richiedente a regolarizzarla assegnando un termine non superiore a trenta giorni il cui mancato rispetto comporta, ai sensi dell'art. 13, l'improcedibilità della domanda, da dichiarare con provvedimento formale con il quale viene disposta; altresì, l'immediata cessazione del Putenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine.

3. Sono, altresì, considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), pervenute al servizio procedente, oppure ad altri uffici dell'amministrazione regionale o provinciale, entro il termine del 30 giugno 2006, qualora corredate delle informazioni e della documentazione amministrativa e tecnica di cui all'allegato A, parte VII.

4. L'istruttoria della domanda di concessione preferenziale è disciplinata dalle norme relative alle nuove domande di concessione ad esclusione di quanto di seguito disposto:

- a) la pubblicazione di cui all'art. 14 non dà luogo a concorrenza;
- b) la pubblicazione avviene solo all'albo pretori del comune o dei comuni interessati e le eventuali osservazioni e opposizioni devono pervenire entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 37.

Riconoscimento di antico diritto

1. Le istanze di riconoscimento di antico diritto di cui all'art. 3 del regio-decreto n. 1775/1933 sono procedibili se pervenute al servizio procedente, oppure ad altri uffici dell'amministrazione regionale o provinciale, entro il 30 giugno 21307 e se corredate dalle informazioni e dalla documentazione amministrativa e tecnica di cui all'allegato A, parte VIII e del titolo legittimo o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Concernente le derivazioni di acque pubbliche).

2. La procedura si svolge secondo quanto disposto dall'art. 36 fatta salva la facoltà del servizio procedente di disporre l'omissione delle formalità di pubblicazione, nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione la cui portata non ecceda i 5 l/s.

3. A seguito dell'adozione del provvedimento di riconoscimento il servizio procedente provvede:

- a) alla notifica del provvedimento al concessionario;
- b) alla pubblicazione per estratto del provvedimento nel BURAT comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi.

4. In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di riconoscimento di antico diritto, l'autorità concedente, ove non riscontri la lesione di diritti dei terzi, l'autorità concedente adotta il provvedi-

mento di riconoscimento motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni.

5. In caso di riscontrata lesione di diritti dei terzi non superabile tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto, l'autorità concedente rigetta l'istanza e liquida le spese di istruttoria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI, DURATA E ADEMPIMENTI FISCALI

Art. 38.

Criteri per la determinazione del canone e decorrenza

1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'art. 93, comma 5, della legge regionale n. 7/2003; in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. Il canone è dovuto, per le piccole derivazioni, dalla data di rilascio della concessione, per le grandi derivazioni, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data di effettivo inizio dell'utilizzazione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di autorizzazioni provvisorie relative ai prelievi abusivi, di concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto.

2. La prima annualità del canone delle concessioni di piccole derivazioni è corrisposta anticipatamente entro trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione ed è pari a un dodicesimo del canone annuo per ciascun mese mancante al 31 dicembre dell'anno in cui è stato adottato il provvedimento medesimo. Le annualità successive sono corrisposte, per ciascuno anno solare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio.

3. La prima annualità del canone delle concessioni di grandi derivazioni è corrisposta anticipatamente alla scadenza della data di ultimazione dei lavori ovvero entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio dell'utilizzazione ed è pari ad un dodicesimo del canone annuo per ciascun mese mancante al 31 dicembre dell'anno in cui è scaduto il termine utile per l'esecuzione dei lavori ovvero dell'anno dell'effettivo inizio dell'utilizzazione, se anteriore alla scadenza dei lavori. Le annualità successive del canone sono corrisposte, per anno solare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in l/s o modulo (100 l/s); viceversa, qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata media di prelievo.


5. Nel caso di uso industriale della risorsa canone è calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di m3/anno.

6. Nel caso di uso idroelettrico e forza motrice il canone è determinato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in chilowatt (kW) secondo le modalità previste in nota all'allegato C - scheda I. Il riutilizzo dell'acqua per la riquantificazione di energia, qualora previsto nell'atto di concessione, è esente dal canone.

7. Il canone per l'utilizzo di risorse qualificate, come individuate dai Piani di gestione e tutela delle acque, qualora destinato ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), è triplicato.

8. Alla concessione di derivazione ad uso promiscuo si applica il canone più elevato ove ricorrono le seguenti condizioni:

- a) si tratti di un solo concessionario ed esercente globale della utilizzazione promiscua;



b) si tratti dello stesso volume di acqua utilizzata in serie, in tutto o in parte, per usi diversi;

c) qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 3, le opere di presa, la condotta e la distribuzione delle acque formino un solo corpo e che le opere di presa per l'uso successivo non siano ubicate dopo la restituzione dell'acqua di scarico dall'utenza precedente.

9. Il provvedimento con cui l'autorità concedente ordina il rilascio della quantità d'acqua concessa in via precaria costituisce modifica del provvedimento di concessione e stabilisce il nuovo canone da corrispondere in base ai quantitativi di acqua definiti, con decorrenza dalla successiva annualità solare.

Art. 39.

Durata della concessione

1. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata massima della concessione è stabilita in:

a) quarant'anni per uso irriguo a bocca libera o tassata;

b) trenta anni per l'uso umano, idroelettrico di piccola derivazione, industriale di piccola derivazione, piscicoltura, antincendio, civile, igienico e autolavaggio;

c) quindici anni uso industriale di grande derivazione.

2. La durata massima è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, di distribuzione e di restituzione nonché ai criteri stabiliti dall'art. 20.

3. Con deliberazione di giunta regionale possono essere individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del PTA e dei piani di intervento per la riduzione del rischio idraulico di cui al Piano stralcio difesa alluvione (P.S.D.A.) e di altri piani di intervento settoriali per la sistemazione idraulica. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consolidati, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata minima viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.

4. Per le concessioni ad uso promiscuo, la durata della concessione corrisponde a quella relativa all'uso con durata minore in base al comma 1.

Art. 40.

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento di adozione della concessione di cui al titolo II è pari a duecentoquaranta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda fatti salvi i diversi termini previsti per il rilascio dei provvedimenti unici PAUR e AU. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 16 è pari a centoventi giorni.

2. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 34 e 35 sono pari, rispettivamente, a centoventi e novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza.

3. Il termine per la conclusione del procedimento avente ad oggetto il rinnovo della concessione di cui all'art. 28 è pari a centottanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.

4. Il termine per la conclusione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento aventi ad oggetto la concessione preferenziale di cui all'art. 36 e il riconoscimento di antico diritto di cui all'art. 37 è pari a centottanta giorni decorrenti dalla data di richiesta dell'integrazione delle domande.

5. Il termine per la conclusione del procedimento avente ad oggetto il subentro nella titolarità della concessione di cui all'art. 29 è pari a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda da parte del servizio precedente.

6. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di due mesi. Con riferimento ai procedimenti di cui agli articoli 36 e 37, ferma restando la durata di cui al comma 4, il termine della conclusione del procedimento, comprensivo della proroga, non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni.

Art. 41.

Registrazione ai fini fiscali, pubblicazioni e notifiche

1. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il servizio procedente provvede alla registrazione fiscale del disciplinare, presso il competente ufficio finanziario, con oneri a carico del concessionario.

2. L'autorità concedente provvede:

a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito al ritiro dello stesso presso il servizio procedente;

b) alla assegnazione del codice identificativo della derivazione;

c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento nel BURAT, con le seguenti informazioni:

1) dati identificativi del concessionario;

2) quantità d'acqua concessa;

3) luogo di presa e di eventuale restituzione;

4) uso e durata della concessione;

5) eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi riportati nel disciplinare;

d) agli adempimenti relativi al canone e all'aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.

Capo II

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 42.

Decadenza

1. Sono causa di decadenza del diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:

a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;

b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nei disciplinari di concessione;

c) mancato pagamento di due annualità del canone e/o dei sovracani;

d) cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente di cui all'art. 29.

2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), la decadenza è immediata.

3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.


4. Il provvedimento di decadenza contiene la dichiarazione di trasferimento delle opere al demanio idrico o, in alternativa, il termine entro il quale deve essere presentato progetto di ripristino di cui all'art. 45, disponendo, altresì, in merito al deposito cauzionale e agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'art. 24, comma 1, lettera c).

Art. 43.

Revoca

1. I provvedimenti di concessione possono essere revocati in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 21.

2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di revoca.



3. Il provvedimento di revoca contiene la dichiarazione di trasferimento delle opere al demanio idrico o, in alternativa, il termine entro quale deve essere presentato il progetto di ripristino di cui all'art. 45, disponendo, altresì, in merito al deposito cauzionale e agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'art. 24, comma 1, lettera c).

4. Il presente articolo trova applicazione anche nei riguardi dei provvedimenti di autorizzazione.

Art. 44.

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione comunicata in forma scritta al servizio procedente e contiene le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del titolare;
- b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
- c) il progetto di ripristino di cui all'art. 45, comma 1, ove necessario, relativo alla dismissione delle opere di derivazione e al ripristino dei luoghi.

2. L'obbligo di pagamento del canone cessa ai termini del l'annualità contrattuale in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La determinazione di presa d'atto della rinuncia da parte dell'autorità concedente contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi disponendo, altresì, in merito al deposito cauzionale e agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'art. 24, comma 1, lettera c).

Art. 45.

Opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del regio-decreto n. 1775/1933, alla cessazione dell'utenza per qualsiasi causa, le opere di derivazione, di norma, sono rimosse ed i luoghi sono ripristinati a cura e a spese del concessionario secondo le previsioni del progetto di ripristino.

2. Il progetto di ripristino, redatto nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato B, si intende approvato qualora il Servizio procedente non formuli osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

3. Il servizio procedente può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:

a) modifica della destinazione del pozzo ad uso domestico, fatta salva una diversa specifica normativa regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo per un periodo non superiore a due anni attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati e di idonee chiusure di sicurezza per la privata e pubblica incolumità controllabili dal Servizio procedente. La Regione Abruzzo è sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta a danni a oggetti o a persone a causa della mancata installazione delle chiusure dei pozzi. I danni causati a terzi restano di esclusiva responsabilità del proprietario del fondo su cui è localizzato il pozzo.

c) per fini di studio e monitoraggio idrogeologico, qualora sia garantito dal proprietario il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco con idonea copertura dotata di setto apribile e sigillabile dal servizio procedente.

4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3, lettera a) e e).

5. Qualora il servizio procedente non ritenesse opportuno, per ragioni tecniche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette il parere motivato al titolare del bene dea-nazionale ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse.

6. Il servizio procedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative ovvero avvalendosi delle garanzie di cui all'art. 24.

TITOLO V

PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

Capo I

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 46.

Autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere

1. Nel caso di richiesta di concessione di grande derivazione di acqua destinata al consumo umano e ad uso irriguo mediante impianti consortili, su istanza di parte, qualora se ne ravvisi l'urgenza e l'indifferibilità e siano valutati positivamente i criteri per il rilascio della concessione di cui all'art. 20, l'autorità concedente, acquisito il parere del servizio procedente, può autorizzare in via provvisoria l'esecuzione delle opere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2003.

2. L'autorizzazione provvisoria per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, che può essere subordinata anche a specifiche condizioni, è rilasciata previa acquisizione del progetto esecutivo, delle garanzie di cui all'art. 24, del deposito cauzionale per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 47 e del contributo idrografico.

3. Nei casi e con le modalità di cui al comma 1, l'autorità concedente può autorizzare in via provvisoria le varianti delle concessioni in atto.

4. Il richiedente la concessione è obbligato ad eseguire le prescrizioni e le condizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. L'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente la concessione.

5. L'autorizzazione provvisoria non si estende all'esercizio della derivazione.

6. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è pari a novanta giorni e decorre dalla data di ricezione della relativa istanza.

Art. 47.

Deposito cauzionale per l'autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere

1. L'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere o delle varianti di cui all'art. 32 è subordinata alla concessione di un deposito cauzionale in favore della regione pari al 10 per cento dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito è restituito successivamente al rilascio del provvedimento di concessione, previa accertamento da parte del servizio procedente dell'avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.

2. La garanzia di cui al presente articolo può essere prestata anche secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).



Capo II

AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE
SOTTERRANEE E PRELIEVI ABUSIVI

Art. 48.

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee

1. L'interessato alla ricerca delle acque sotterranee per usi diversi da quello domestico presenta un'unica domanda finalizzata al rilascio sia dell'autorizzazione alla ricerca sia della concessione a derivare.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene le informazioni e la documentazione amministrativa e tecnica di cui all'allegato A, parte IV e parte I.B.2..

3. Il servizio procedente, espletati gli adempimenti di cui al capo I del titolo II, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi. Nei corpi idrici non classificati la ricerca può essere autorizzata prima della conferenza di servizi di cui all'art. 18 al fine di effettuare le indagini necessarie per il rilascio dei pareri di cui all'art. 7 e 12-bis del regio-decreto n. 1775/1933.

4. Per le derivazioni minime sotterranee di cui all'art. 8, l'autorizzazione alla ricerca è rilasciata un volta espletati gli adempimenti di cui agli articoli 11, 12 e 13.

5. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite perforazioni e la realizzazione delle opere di captazione provvisoria per l'effettuazione delle prove di emungimento da realizzare durante il periodo estivo in cui la risorsa idrica è meno disponibile.

6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;

c) l'obbligo di comunicare al servizio procedente la data di inizio e conclusione dei lavori;

d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;

e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;

g) le modalità di gestione del materiale da scavo e rifiuti;

h) Le modalità di esecuzione delle prove di portata.

7. È riservata al servizio procedente la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti e può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;

b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;

c) per altri motivi di pubblico interesse.

9. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione delle attività di ricerca, il richiedente invia al servizio procedente una relazione finale corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto autorizzato, fatte salve le modifiche di lieve entità ritenute indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori. Tali modifiche comunque non possono riguardare l'utilizzazione di acque di un tipo di falda diverso da quello indicato nell'autorizzazione alla ricerca.

10. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale di cui al comma 9 ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a preselitare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto definitivo delle opere da realizzare.

11. I termini del sotteso procedimento di concessione sono sospesi fino al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della relazione sui lavori di perforazione.

12. Il termine per la conclusione dei procedimenti disciplinati dal presente articolo e dall'art. 50 è pari a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 49.

Prelievi abusivi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regio-decreto n. 1775/1933, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'amministrazione competente. Nei casi di prelievi abusivi il servizio procedente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti dei terzi e con il buon regime delle acque e previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 18.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, la durata del prelievo provvisorio che, comunque, non può essere superiore al termine fissato dall'art. 40 per la conclusione del procedimento di concessione.

3. Le domande di concessione relative a prelievi abusivamente in atto sono assoggettate alle procedure previste per le nuove domande di cui al titolo II.

4. Il servizio procedente o altra amministrazione pubblica che redige il verbale di illecito, trasmette all'Autorità concedente una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere gli elementi occorrenti per il calcolo del canone pregresso. Alla relazione è allegata, qualora emessa, anche l'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1.

Art. 50.

*Ricerca, estrazione e utilizzazione delle
acque sotterranee destinate al consumo umano*

1. Ai fini dell'autorizzazione alla ricerca, estrazione e utilizzazione all'uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto da parte del servizio idrico integrato, il Servizio procedente acquisisce, nell'ambito dell'esame sulla procedibilità e ammissibilità della domanda di cui all'art. 13, mediante indizione di conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, il parere preventivo in ordine all'allocalizzazione delle opere di presa dei seguenti enti:

a) la azienda sanitaria locale territorialmente competente;

b) la Dipartimento regionale in materia di sanità, solo per le acque di subalveo, per la classificazione di cui all'art. 80, del decreto legislativo n. 152/2006;

c) i comuni nei cui limiti territoriali si trova l'opera di captazione ovvero i comuni, nei cui limiti territoriali ricade la zona di salvaguardia di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Il servizio procedente propone il rigetto della domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attività esistenti o con le destinazioni d'uso del territorio, fatto salvo il caso in cui non vi siano fonti alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili.

3. L'utilizzazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione è sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione al Servizio procedente del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all'art. 48, comma 9.

4. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.



Capo III

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI ARTICOLI 99,
COMMA 2 E 166 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

*Sezione I**Procedimenti per l'utilizzazione delle acque retine depurate**Art. 51.**Procedimento di rilascio dell'autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione per l'utilizzazione delle acque reflue depurate è presentata al servizio procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa all'impianto di depurazione o di scarico, e deve contenere, oltre alle informazioni di cui all'allegato A, parte I.A, l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto di depurazione ovvero del corpo idrico interessato dallo scarico originario e degli estremi catastali del punto di prelievo;

2. La domanda è procedibile se corredata dai seguenti allegati:

a) progetto definitivo delle opere da realizzare e relativa documentazione tecnica di cui all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 12 giugno 2003 n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e alle norme adottate dalla regione ai sensi dell'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006;

b) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti.

3. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I del titolo 11, per quanto compatibili, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 18, comma 3, lettera e).

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente sezione ha una durata non superiore a quella della concessione originaria dal cui scarico vengono prelevate le acque e di cui non costituisce variante sostanziale. La concessione originaria può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità concedente nel rispetto dei diritti precedentemente acquisiti.

5. L'autorizzazione è soggetta esclusivamente alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 24.

6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all'art. 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1.

7. Il termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo è pari a centottanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.

*Sezione II**Procedimenti per l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall'irriguo**Art. 52.**Ambito di applicazione*

1. In attuazione dell'art. 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 e disposizioni in materia di consorzi di bonifica), la presente sezione disciplina le modalità di esercizio della facoltà attribuita ai consorzi di bonifica e di irrigazione, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino l'alestituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di impre-

se produttive. Gli usi idroelettrici possono essere esercitati dal consorzio di bonifica, titolare delle opere di derivazione, in ogni punto del sistema infrastrutturale a condizione che la restituzione sia ubicata su qualsiasi opera artificiale di competenza del consorzio stesso indipendentemente dall'utilizzazione successiva.

2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale o dell'autorizzazione provvisoria alla derivazione, formalmente rilasciati dall'Autorità competente, a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo.

*Art. 53.**Procedimento di rilascio dell'autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 52, comma 1, corredata dall'attestato di pagamento delle spese di istruttoria, è presentata al servizio procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa alla concessione di derivazione d'acqua originaria e deve contenere, oltre alle informazioni e alla documentazione di cui all'allegato A, parte I, gli ulteriori seguenti elementi:

a) dati costitutivi del consorzio;

b) indicazione degli estremi catastali e delle coordinate geografiche dei punti di prelievo;

c) estremi del titolo di concessione che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;

d) destinatari dell'approvvigionamento.

2. La domanda si intende procedibile se corredata dal progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti.


3. Il servizio procedente verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del consorzio, la completezza della documentazione presentata e le condizioni di cui all'art. 52, comma 1 ed acquisisce il previsto parere di cui all'art. 18, comma 2.

4. Fatta salva la preventiva acquisizione delle eventuali valutazioni ambientali (VIA, VA, VInCA) ove necessarie, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro detto termine, il servizio procedente non adotti il provvedimento di autorizzazione ovvero non richieda integrazioni documentali e non sia intervenuto un atto di diniego da parte dell'Autorità di bacino, la domanda si intende accettata. In caso di accoglimento della domanda resta a carico del richiedente l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 38, e del deposito cauzionale nonché dell'acquisizione delle eventuali ulteriori autorizzazioni e nulla-osta ambientali necessari all'esecuzione delle opere.

5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente sezione ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante sostanziale ai sensi dell'art. 32.

6. L'autorizzazione è soggetta al pagamento del canone che è corrisposto unitamente ai canoni della concessione originaria e del deposito cauzionale di cui all'art. 93, comma 5-ter della legge regionale n. 7/2003.

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all'art. 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1.



TITOLO VI

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

NORME SPECIALI

Art. 54.

Norme speciali

1. L'acqua pubblica destinata al consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui all'art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006 e alla legge regionale n. 2/1997, è concessa ai soggetti individuati dalla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di servizio idrico integrato della Regione Abruzzo).

2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al servizio precedente, ma si rapporta direttamente al consorzio gestore. L'utente, qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse di cui all'art. 96 del regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), acquisisce l'autorizzazione per l'opera di presa dal servizio precedente. L'eventuale ricorso alle opere mobili è comunicato al servizio precedente che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di trenta giorni.

3. La regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al consorzio di bonifica e di irrigazione, competente territorialmente, una unica concessione di acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 166 della decreto legislativo n. 152/2006, così come disciplinato dagli articoli 52 e 53.

4. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo è soggetta alle procedure di cui all'art. 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 55.

Vigilanza e sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni in materia di acque pubbliche nonché degli obblighi e delle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento, dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e dai provvedimenti speciali per l'utilizzazione dell'acqua, sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 93, comma 5-sexies, della legge regionale n. 7/2003. Rimane ferma la facoltà dell'amministrazione di dichiarare la decadenza e di revocare il diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica ai sensi degli articoli 42 e 43.

2. La derivazione o l'utilizzazione di acqua pubblica in assenza di un provvedimento di autorizzazione o di concessione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del regio-decreto n. 1775/1933.

3. I rapporti relativi alle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi all'Autorità concedente per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e per l'applicazione delle relative sanzioni.

4. L'Autorità concedente, nei casi di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudica il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre, tramite il servizio precedente, la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi per l'esecuzione dei

lavori. In caso di inosservanza da parte del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti della normativa vigente in materia di riscossione delle entrate patrimoniali regionali.

5. La violazione delle disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi è punita con la sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dal comma 1. Nelle more del recupero delle somme a carico del trasgressore, i fondi per le attività di ripristino sono a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo e dalla riscossione dei canoni concessori.

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56.

Norme sui procedimenti pendenti

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati, provvedendo alle necessarie integrazioni volte ad applicare le nuove procedure definite dai titoli II, III, IV e V.

2. Ai fini di cui al comma 1 il servizio precedente assegna all'istante un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'eventuale integrazione della domanda o acquisizione di informazioni e chiarimenti, o in caso di presentazione di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relative a domande pendenti, il cui mancato rispetto comporta l'improcedibilità della medesima ai sensi dell'art. 13.

3. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto ai quali si configurano una delle seguenti condizioni, sono conclusi con un provvedimento di improcedibilità emesso dal servizio precedente:

a) pendenza da oltre dieci anni senza che l'istante ne abbia sollecitato la conclusione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) irreperibilità dell'istante;

c) impossibilità di verifica di individuazione delle opere;


d) mancanza dei dati necessari alla richiesta dei canoni concessori.

4. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato sottoscritto il disciplinare di concessione e non sia stato adottato il relativo provvedimento, qualora, sulla base delle nuove regole, è prevista l'acquisizione della Valutazione ambientale *ex ante*, il provvedimento di concessione è rilasciato solo in caso di esito favorevole della predetta valutazione ambientale.

5. Le domande di concessione pendenti possono essere modificate dall'istante in termini di portata, volume e uso solo qualora non siano state ancora pubblicate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Ai fini del rinnovo di concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146), concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, rispetto alle quali non siano intervenute modifiche successive all'entrata in vigore del medesimo decreto, non si procede all'avvio di un nuovo procedimento ambientale ai sensi degli articoli 26 e 27 qualora l'organo competente in materia si esprima positivamente in tal senso.

7. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il servizio precedente, ove necessario, provvede alla richiesta di integrazione delle domande pendenti aventi ad oggetto la concessione preferenziale ed il riconoscimento di antico diritto.



Art. 57.

Concessioni dei prelievi in atto dei consorzi irrigui e di bonifica

1. Le domande di concessione relative ai prelievi in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzati nei sistemi irrigui gestiti dai consorzi irrigui e di bonifica, legittimamente realizzati prima della adozione dell'originario Piano di tutela delle acque, in quanto opere pubbliche o di interesse pubblico, non sono soggette a pubblicazione.

2. Il rilascio della concessione avviene previa acquisizione degli elementi essenziali indicati all'allegato A, parte IX.

Art. 58.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la vigente normativa statale e regionale di settore, con particolare riguardo a quella in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico, idrogeologico e di destinazione urbanistica, prevenzione degli infortuni, procedimento amministrativo, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione ed in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

Art. 59.

Aggiornamento allegati e modulistica

1. La giunta regionale, con uno o più provvedimenti, su proposta del servizio regionale demanio idrico e fluviale, è demandata all'aggiornamento degli allegati al presente regolamento al fine di adeguarli alle norme intervenute dopo la sua approvazione ovvero qualora se ne riconosca la necessità.

2. Per esigenze di uniformità e semplificazione amministrativa, il servizio di cui al comma 1 può predisporre apposita modulistica per ciascuna fase dei singoli procedimenti nonché redigere gli schemi dei principali atti amministrativi da adottare ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

3. Gli allegati e la modulistica di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nel BURAT e sul sito istituzione della regione.

Art. 60.

Abrogazioni

1. Il regolamento 13 agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di ritilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) è abrogato.

(Omissis).

23R00441

DECRETO 17 agosto 2023, n. 3/Reg.

Nuovo regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e modifiche al Reg. n. 3/2019 (Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio Regionale) e al Reg. n. 12/1995 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 130 del 18 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente statuto regionale;

Vista la delibera n. 3 del 1° agosto 2023 della seconda commissione consiliare permanente in sede deliberante;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Nuovo regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e modifiche al reg. n. 3/2019 (Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del consiglio regionale) e al reg. n. 12/1995 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO


(Omissis)

Nuovo regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e modifiche al reg. n. 3/2019 (Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del consiglio regionale) e al reg. n. 12/1995 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111).

Art. 1.

Obiettivi, finalità e definizioni

1. In attuazione dell'art. 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente regolamento disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della «autorizzazione sismica» di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 28/2011 e dell'attestazione di «deposito sismico» di cui agli



articoli 9 e 10 della legge regionale n. 28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

2. Sono definiti «uffici competenti» gli uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, sub-provinciale o comunale.

3. I comuni, di seguito «uffici comunali», sono competenti per il rilascio dell'attestazione di deposito sismico di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 28/2011, secondo le modalità indicate nell'art. 5, e per il rilascio della relazione a strutture ultimate di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 delle pratiche di propria competenza secondo le modalità indicate nell'art. 11.

4. Al servizio del Genio civile competente territorialmente della Regione Abruzzo, di seguito «ufficio regionale», spettano le seguenti attività:

a) rilascio dell'autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 28/2011;

b) rilascio della ricevuta di presentazione della relazione a strutture ultimate delle pratiche di autorizzazione sismica;

c) rilascio della ricevuta di presentazione del collaudo statico nelle modalità previste all'art. 12, sia per le pratiche di competenza dei comuni che per quelle soggette a regime autorizzativo;

d) per gli interventi non soggetti all'obbligo di redazione del certificato di collaudo statico, rilascio della ricevuta di presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 10;

e) controllo a campione sui depositi sismici secondo le modalità definite dall'art. 6.

5. Le procedure connesse al rilascio dell'autorizzazione sismica, dell'attestazione di deposito sismico, della ricevuta di presentazione della relazione a strutture ultimate e del collaudo statico sono effettuate in modalità dematerializzata, a mezzo della piattaforma telematica regionale per la trasmissione delle pratiche sismiche MUDE (Modello unico regionale per l'edilizia) ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis e dell'art. 13, comma 2-bis della legge regionale n. 28/2011, appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo al servizio dei comuni e dei servizi regionali competenti del Genio civile.

6. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le procedure di autorizzazione o deposito esclusivamente per gli interventi sulle strutture portanti esistenti e di nuova realizzazione. Per gli interventi di edilizia, le eventuali dichiarazioni o asseverazioni, non assimilabili a certificati di idoneità statica di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), non sono oggetto del presente regolamento.

Art. 2.

Denuncia dei lavori

1. L'istanza per il rilascio dell'«autorizzazione sismica» e il preavviso scritto di cui rispettivamente agli articoli 7 e 9 della legge regionale n. 28/2011, consistono nella presentazione della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 a mezzo di trasmissione telematica secondo le modalità previste all'art. 1, comma 5. Alla denuncia è allegata la documentazione minima di cui all'art. 4.

2. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, l'istanza ed il preavviso di cui al comma 1 sono validi anche ai fini della «denuncia dei lavori» di cui all'art. 65 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e di cui agli articoli 8, comma 6 e 9 comma 3 della legge regionale n. 28/2011, se sottoscritti anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza ed il preavviso di cui al comma 1:

a) il titolare del permesso di costruire;

b) il richiedente il titolo abilitativo;

c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;

d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

4. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza e preavviso il rappresentante legale dell'ente interessato o il responsabile unico del procedimento.

5. In caso di cessazione dell'incarico o di revoca del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, il committente ne dà tempestiva notizia per iscritto agli uffici competenti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, allegando la revoca dell'incarico e indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante con la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore il costruttore subentrante adempie l'obbligo di denuncia di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

6. Per gli interventi di ricostruzione *post sisma* realizzati e finanziati ai sensi delle specifiche ordinanze emanate dallo Stato è consentito presentare l'istanza di autorizzazione sismica/deposito sismico omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente/impresa affidataria. L'ufficio competente effettua le attività istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento di «autorizzazione sismica» / «deposito sismico» subordinando l'inizio dei lavori alla comunicazione del nominativo del costruttore e alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'art. 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, così come previsto dall'art. 8, comma 6 e dall'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 28/2011.

7. Gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che rispettano i criteri fissati dalle linee guida approvate con decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 124 del 15 maggio 2020 (di seguito linee guida) sono soggetti alla denuncia dei lavori a mezzo di trasmissione telematica tramite piattaforma MUDE, ai sensi dell'art. 1, comma 5, da notificare con apposito modello, secondo le disposizioni dell'art. 93, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. All'Appendice 4 è riportato l'elenco delle opere «prive di rilevanza» in conformità alle disposizioni di cui alle suddette linee guida del MIT. Per tali interventi la nomina del collaudatore non è necessaria così come specificato all'art. 67, comma 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in quanto il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

8. Per gli interventi «privi di rilevanza», di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti compresi quelli sugli edifici rilevanti e strategici, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il direttore dei lavori, ad ultimazione delle strutture, presenta a mezzo di trasmissione telematica tramite piattaforma MUDE all'ufficio regionale dandone contestuale comunicazione al committente, la dichiarazione di regolare esecuzione che equivale al certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

9. Per le opere di cui alla parte II, capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore), la denuncia di cui al comma 7 è valida anche agli effetti della «denuncia dei lavori» di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

10. Le varianti in corso d'opera di interventi «privi di rilevanza» di cui al comma 7, che comportano modifiche non rispondenti ai criteri fissati dallo stesso comma 7, sono assoggettate a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

11. Gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti che per loro natura e consistenza non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ed elencati all'appendice 5, possono essere esclusi dall'obbligo di denuncia a giudizio del progettista.

12. Per le opere pubbliche realizzate in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno



2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il progetto è presentato entro trenta giorni dalla data di redazione del verbale di somma urgenza, ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Procedure per la presentazione della denuncia dei lavori

1. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori per via telematica, allo Sportello unico per l'edilizia (di seguito *SUE*) competente per territorio che cura la trasmissione agli uffici comunali o regionali entro cinque giorni dalla presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Per le attività produttive, fermo restando quanto previsto al comma 3, la denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello unico per le attività produttive (di seguito *SUAP*) competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), al quale compete la trasmissione dell'istanza agli uffici comunali o regionali competenti entro cinque giorni dal ricevimento.

3. La trasmissione della denuncia al *SUE* e al *SUAP* di cui ai commi 1 e 2 è assolta con la presentazione dell'istanza tramite la piattaforma telematica di cui all'art. 1, comma 5.

4. Le comunicazioni e le interlocuzioni con gli uffici competenti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, sono effettuate esclusivamente nell'ambito della piattaforma *MUDE* di cui all'art. 1, comma 5, dal committente o per il tramite del soggetto delegato dal committente (attraverso apposita procura speciale sottoscritta in forma autografa o digitale dal committente dei lavori e sottoscritta digitalmente dal procuratore).

Art. 4.

Documentazione minima

1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i contenuti della denuncia dei lavori e la documentazione minima da allegare a corredo, in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 e sono applicate in tutti i casi previsti all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 28/2011.

2. La denuncia dei lavori contiene l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del direttore dei lavori, del costruttore e, ove previsti, del geologo e del collaudatore. Le figure professionali sono tenute ad indicare il proprio recapito di posta elettronica certificato (PEC).

3. Alla denuncia dei lavori, in attesa di dotare il *MUDE* di sistemi di pagamento elettronico, sono allegate le ricevute attestanti il pagamento dei contributi e spese istruttorie, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 28/2011, secondo i criteri generali dettati in appendice 3. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento, in fase istruttoria della denuncia, determina la non procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge regionale n. 28/2011 e l'immediata archiviazione del procedimento.

4. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza di deposito sismico/autorizzazione sismica, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nei commi 6 e 7.

5. L'istanza contiene altresì:

a) asseverazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dei progettisti relativa:

1) alla conformità degli elaborati alla normativa vigente relativa alle norme tecniche per le costruzioni;

2) alla coerenza degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abilitativo;

3) alla classificazione dell'intervento strutturale come «rilevante», di «minore rilevanza» o «privo di rilevanza» ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

4) alla redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;

5) al livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;

6) al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

7) al rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;

8) alla conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;

9) all'inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);

b) asseverazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente, l'avvenuta valutazione delle opere in progetto rispetto alle condizioni di pericolosità geologica del sito di riferimento e la compatibilità dell'intervento con la stabilità e la sicurezza delle aree e delle costruzioni limitrofe;

c) asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell'opera come descritta nel progetto, con l'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e sulle qualità dei materiali, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, alla corretta posa in opera e, per le opere di cui alla parte II, capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che la denuncia dei lavori, già completa della relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che sono impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, così come previsto dall'art. 8, comma 6 e dall'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 28/2011;

d) asseverazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del collaudatore che dichiara di essere iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti da almeno dieci anni e di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

6. Ai fini della verifica di completezza dell'istanza, i progetti strutturali di livello esecutivo sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001:

a) «relazione tecnica generale» illustrativa dell'opera prevista dalle Norme tecniche di costruzione (di seguito: *NTC*) di cui agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, comprendente la descrizione generale dell'opera, l'individuazione delle singole unità strutturali, corpi di fabbrica, altri elementi oggetto di verifica, etc.;

b) «relazione sintetica del progetto strutturale»;

c) «fascicolo dei calcoli strutturali» (articoli 65, comma 3 e 93 comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), comprendente la valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura con i tabulati di *input* della modellazione strutturale e i tabulati di *output* relativi alle verifiche;

d) «fascicolo dei calcoli geotecnici» comprendente la caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno e la relazione geotecnica sulle fondazioni riportante le verifiche della sicurezza e delle prestazioni;


e) «relazione sui materiali» (art. 65, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) con le caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali;

f) «progetto architettonico» (articoli 65, comma 3 e 93 comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001);

g) «elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi» (articoli 65, comma 3 e 93 comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001);

h) «piano di manutenzione» della parte strutturale dell'opera;

i) «relazioni specialistiche sui risultati sperimentali» corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo (carta delle microzone



omogenee in prospettiva sismica) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di livello 1 e negli approfondimenti superiori (livelli 2 e 3), ove disponibili:

- 1) relazione geologica;
- 2) relazione sulle indagini e modellazione sismica.

Le «Liste di Controllo» e la «Relazione sintetica del progetto strutturale» sono proposte dal Tavolo tecnico di coordinamento (TTC) ed approvate dalla Giunta regionale.

7. Per gli edifici esistenti gli elaborati di cui al comma 6 sono da intendersi *ex-post* e i progetti strutturali di livello esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresì dai seguenti documenti aggiuntivi, relativi alla condizione *ex-ante*:

- a) elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale;
- b) elaborati grafici del rilievo del danno se presente;
- c) «fascicolo dei calcoli strutturali» *ex-ante*, comprendente la valutazione della sicurezza *ex-ante*, i tabulati di *input* della modellazione strutturale *ex-ante* e i tabulati di *output* relativi alle verifiche *ex-ante*;
- d) «fascicolo dei calcoli geotecnici» *ex ante*, comprendente la relazione geotecnica sulle fondazioni *ex-ante*, le verifiche della sicurezza e delle prestazioni *ex-ante*;
- e) relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione dei livelli di conoscenza;
- f) documentazione fotografica dell'attuale stato di fatto.

8. Nel caso in cui i lavori si configurino come intervento locale, ai sensi della normativa tecnica vigente, e non siano previsti interventi diretti nelle fondazioni né aperture di scavi, sbrancamenti o movimenti di terra, è possibile omettere i fascicoli dei calcoli geotecnici e le relazioni specialistiche di cui al comma 6, lettera *i*). In tal caso il progettista strutturale allega una asseverazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in cui dichiara che ricorrono tutti i punti di cui al primo periodo.

9. Ogni elaborato (relazione, tabulato di calcolo, piano di manutenzione, ...) riporta su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine che lo costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20). Gli elaborati raggruppati sotto la stessa lettera possono essere riuniti in un unico «file», purché siano stati redatti dai medesimi soggetti. Nel frontespizio dell'elaborato sono indicate le denominazioni di cui ai commi 6 e 7.

10. Per gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 la documentazione minima da presentare all'ufficio comunale, è costituita da:

- a) asseverazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di cui al comma 5;
- b) asseverazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 firmata dal progettista delle strutture contenente la dichiarazione che l'opera è «priva di rilevanza» per la pubblica incolumità, ai fini statici e sismici, e che l'intervento, nel rispetto dei criteri fissati dalle linee guida del MIT, rientra nelle casistiche di cui all'appendice 4;
- c) relazione tecnica sintetica, firmata dal progettista delle strutture, contenente informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui è utilizzato e realizzato. Laddove necessario è valutato e dimostrato analiticamente che sono rispettati i limiti di carico prescritti dalla normativa vigente nonché eseguire le necessarie verifiche di sicurezza in accordo alla vigente normativa tecnica per le costruzioni;
- d) elaborato grafico esecutivo, firmato dal progettista delle strutture, comprensivo di piante, sezioni, prospetti, carpenterie, armature, particolari costruttivi debitamente quotati e sufficientemente esplicativi dell'opera/intervento da realizzare.

Art. 5.

Deposito sismico

1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per gli interventi di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza» elencati all'art. 94-bis, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, l'inizio dei lavori per le opere di cui all'art. 6,

comma 1, della legge regionale n. 28/2011 è subordinato alla presentazione della denuncia di cui all'art. 2 ed al contestuale deposito del progetto esecutivo presso gli uffici comunali competenti per territorio secondo le modalità telematiche di cui all'art. 1, comma 5.

2. Il soggetto interessato all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, presenta al comune territorialmente competente la denuncia dei lavori e il progetto esecutivo, unitamente all'asseverazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 28/2011 e le asseverazioni di responsabilità da parte dei professionisti elencate all'art. 4, comma 5. La denuncia è assolta con il rilascio della ricevuta telematica di presentazione che attesta l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE di cui all'art. 1, comma 5, e l'avvio del procedimento.

3. Entro cinque giorni dall'invio telematico di cui al comma 2, il comune competente acquisisce al proprio protocollo la ricevuta di presentazione e notifica la stessa, unitamente agli atti depositati, al soggetto interessato e all'ufficio regionale competente nelle modalità previste all'art. 1, comma 5. La ricevuta telematica protocollata dal comune territorialmente competente costituisce l'attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 28/2011 e va custodita in cantiere con i relativi allegati.

4. Gli uffici comunali competenti per territorio effettuano la ricevibilità formale dell'intervento proposto mediante la verifica della presenza effettiva della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, stante la formale completezza della documentazione assicurata dalle modalità di inserimento telematico sulla piattaforma MUDE.

5. Qualora l'ufficio comunale riscontri il mancato pagamento degli oneri istruttori ne dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, al competente ufficio regionale che procede secondo le modalità stabilite nell'art. 8, comma 2, lettera *a*), numero 1).

6. L'inizio dei lavori, da comunicare prima del loro inizio effettivo all'ufficio comunale e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritto dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'art. 9, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 28/2011, decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio della ricevuta telematica di presentazione di cui al comma 3, pena la decadenza della suddetta ricevuta. L'inizio lavori è comunicato mediante la piattaforma telematica MUDE ed è acquisito al protocollo comunale. L'ufficio comunale notifica al Servizio regionale del Genio civile competente territorialmente la comunicazione di inizio dei lavori riportante gli estremi dell'avvenuta protocollazione presso il comune con le modalità previste all'art. 1, comma 5.

7. L'omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al trenta per cento del contributo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 28/2011, da corrispondere alla Regione secondo le modalità dell'appendice 3. Per «inizio dei lavori» si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere, sbrancamenti e splateamenti.

8. Il contributo per il rinnovo del deposito sismico decaduto per decorrenza dei termini di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 28/2011 e per il rinnovo della ricevuta telematica dell'istanza ammonta al trenta per cento del contributo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 28/2011.

9. Nel caso di una sopravvenuta nuova normativa di settore, il rinnovo della denuncia dei lavori avviene solo previo adeguamento alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio.

10. Ai fini del riparto delle competenze spettanti agli uffici comunali e regionali, nelle ipotesi di sopravvenienze normative modificative del regime giuridico di autorizzazione sismica o deposito sismico a cui era originariamente sottoposto l'intervento edilizio, le relative varianti sostanziali rimangono assoggettate alla disciplina introdotta dalle sopraggiunte disposizioni legislative.

Art. 6.

Controlli sui depositi sismici

1. Gli uffici regionali competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2011.



2. Le estrazioni di cui al comma 1 sono aperte al pubblico ed effettuate dal dirigente del servizio competente o da suo delegato con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

3. Gli uffici regionali competenti, in caso di estrazione a sorteggio della pratica, inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'ufficio comunale competente, al committente o al soggetto delegato ai sensi dell'art. 3, comma 4, al progettista, al direttore dei lavori e al collaudatore, ove presente.

4. Con il procedimento di cui al presente articolo, sono eseguite le verifiche istruttorie necessarie a conseguire il controllo sulla progettazione e sulla realizzazione degli interventi oggetto di deposito sismico. Il controllo sulla progettazione e sulla realizzazione è concluso nel termine di trenta giorni dall'avvio di ciascuno dei procedimenti.

5. Relativamente ai controlli sulla progettazione l'ufficio regionale verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, riguardo a:

- a) conformità asseverazioni sottoscritte da progettisti, direttori dei lavori, geologo, costruttori, collaudatore;
- b) correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) completezza della documentazione e corrispondenza a quanto riportato nell'istanza;
- e) competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 28/2011;
- g) controllo della completezza della «Relazione sintetica del progetto strutturale»;
- h) condizioni per le quali è previsto il «deposito sismico».

6. Il controllo sulla realizzazione accerta:

- a) l'avvenuta realizzazione di inizio lavori;
- b) che presso il cantiere sia conservata l'attestazione di avvenuto deposito sismico comprensiva di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- c) la corretta avvenuta regolarizzazione delle «varianti sostanziali»;
- d) il corretto adempimento a carico del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore agli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12;
- e) la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
- f) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato al deposito sismico.

7. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni. Per gli interventi di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 di piccola entità elencati nell'appendice 6 e per interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il sopralluogo in cantiere non è obbligatorio.

8. In presenza di «varianti non sostanziali» come definite all'art. 13, apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della relazione a strutture ultimate o, nel caso in cui essa non sia prevista, in fase di redazione della dichiarazione di regolare esecuzione, aggiornando gli elaborati di progetto alle intervenute modifiche esecutive.

9. In presenza di «varianti sostanziali» come definite all'art. 13, apportate in corso d'opera, senza la prescritta ricevuta telematica di presentazione attestante l'avvenuto deposito sismico, oppure nel caso di sostanziali difformità tra i lavori realizzati rispetto al progetto depositato, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

10. Nel caso di pratiche che rientrano nel campione sottoposto a controllo, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, il direttore dei lavori comunica l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti nell'art. 11, allegando la relazione a strutture ultimate e opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi. Entro il termine di venti

giorni dalla trasmissione della relazione a strutture ultimate, l'ufficio del Genio civile regionale territorialmente competente effettua il sopralluogo in cantiere. Decorso inutilmente il termine di venti giorni il collaudatore può procedere all'espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

11. I sopralluoghi in cantiere sono svolti da soggetti vincolati all'ufficio regionale competente per territorio con qualsiasi rapporto di collaborazione con l'assistenza, ove necessario, degli altri soggetti di cui all'art. 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

12. Nel caso in cui l'istruttoria ai sensi del comma 4, si concluda con esito positivo, il dirigente dell'ufficio regionale territorialmente competente emette il provvedimento finale di «esito positivo del controllo» sulla progettazione e sulla realizzazione entro trenta giorni dall'avvio di ciascun procedimento di controllo e ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 3.

13. Nel caso in cui l'istruttoria dei procedimenti di controllo sulla progettazione e sulla realizzazione si concluda con esito negativo, il dirigente dell'ufficio regionale territorialmente competente emette il provvedimento finale di «esito negativo del controllo» e ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 3.

14. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l'annullamento della ricevuta telematica di presentazione del «deposito sismico» precedentemente emessa e, conseguentemente:

- a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova istanza;
- b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e le eventuali segnalazioni agli ordini e colleghi professionali;
- c) nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all'ufficio comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.

15. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al comma 12 entro i termini previsti, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Art. 7.

Autorizzazione sismica

1. L'«autorizzazione sismica» preventiva, di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e all'art. 7 della legge regionale n. 28/2011, è obbligatoria per i lavori di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28/2011.


2. L'autorizzazione sismica di cui al comma 1 è rilasciata dagli uffici regionali territorialmente competenti che effettuano un controllo secondo le modalità operative disciplinate all'art. 8 della legge regionale n. 28/2011.

3. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4 per mezzo della piattaforma telematica MUDE di cui all'art. 1, comma 5.

4. Per le pratiche di autorizzazione sismica l'ufficio regionale territorialmente competente avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata all'emanazione del provvedimento di «autorizzazione sismica», da adottarsi entro il termine di cui all'art. 94, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. L'avvio del procedimento coincide con la data di protocollo in ingresso dell'istanza trasmessa per via telematica sul portale regionale.

5. L'ufficio regionale, nell'ambito dell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sismica, verifica la correttezza amministrativa e tecnica dell'istanza con l'allegato progetto, secondo le modalità stabilite nell'art. 8.

6. L'ufficio regionale, qualora riscontri la non completezza della documentazione di cui al comma 5, secondo quanto indicato all'art. 8, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), può fare richiesta di chiarimenti ed integrazioni documentali, per una sola volta, direttamente agli interessati. In tal caso il procedimento rimane sospeso per un massimo di trenta giorni. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine assegnato nella richiesta o persistano i motivi ostativi



all'accoglimento dell'istanza, l'ufficio regionale comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. I termini di conclusione del procedimento ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l'ufficio regionale è tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

7. In caso di diniego dell'autorizzazione, il provvedimento motivato del dirigente dell'ufficio regionale territorialmente competente è comunicato allo sportello unico competente per territorio, al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e all'impresa.

8. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il dirigente dell'ufficio regionale territorialmente competente emette il provvedimento di «autorizzazione sismica». Costituiscono parte integrante del provvedimento: le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegati, vistati digitalmente dall'ufficio regionale oppure, in sostituzione, un elenco di tali elaborati vistato digitalmente dall'ufficio regionale. Il provvedimento di autorizzazione sismica è comunicato per via telematica allo sportello unico competente per territorio. La comunicazione è contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente, al direttore dei lavori, al progettista, all'impresa e al collaudatore.

9. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuta notifica all'interessato del provvedimento di «autorizzazione sismica» ovvero a seguito della formazione del «silenzio assenso» nei termini di cui all'art. 94, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. La notifica del provvedimento autorizzativo avviene tramite PEC inoltrata al committente o suo delegato e la copia cartacea da custodire in cantiere può essere ricavata dalla stampa, a cura del committente, dei documenti vistati digitalmente o contenuti nell'elenco vistato digitalmente ai sensi del comma 8 e resi disponibili sul portale telematica di cui all'art. 1, comma 5.

10. Per gli interventi di sopraelevazione di edifici come definiti all'art. 14, il rilascio dell'autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 28/2011.

11. L'inizio dei lavori, da comunicare prima dell'effettivo avvio dei lavori all'ufficio regionale e contestualmente al comune e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritto dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'art. 7, comma 6 della legge regionale n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio del titolo abilitativo edilizio e, comunque, successivamente all'autorizzazione, pena la sua decadenza. L'omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 28/2011, da corrispondere secondo le modalità di cui all'art. 18. Per «inizio dei lavori» si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere, sbancamenti e splateamenti.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i lavori che comportano «varianti sostanziali», come definite all'art. 13, rispetto ad interventi originariamente oggetto di autorizzazione sismica, ad eccezione delle varianti sostanziali degli interventi che per effetto dell'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e delle linee guida del MIT sono diventati di competenza comunale, in quanto interventi di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza». Nel caso di varianti in corso d'opera le prescrizioni di cui al comma 11 sono riferite all'effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante asseverato dal progettista.

13. Il contributo per il rinnovo dell'autorizzazione decaduta per decorrenza dei termini di cui all'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 28/2011 e per il rinnovo dell'istanza conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, ammonta al 30 per cento del contributo di cui all'art. 15 della legge n. 28/2011; nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio.

14. Sulle domande di autorizzazione sismica per le quali si è formato il silenzio assenso, l'ufficio regionale territorialmente competente effettua, ai sensi dell'art. 103, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i controlli previsti agli articoli 8 e 9.

15. Qualora, a seguito di accertamento delle violazioni delle norme antisismiche e conseguente sospensione dei lavori di cui agli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è presentato un progetto di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 28/2011 contenente la richiesta di revoca della sospensione, l'ufficio regionale territorialmente competente, verificata la correttezza amministrativa e tecnica dell'istanza con l'allegato progetto secondo le modalità stabilite nell'art. 8, può revocare motivatamente, previa acquisizione di assenso della procura della Repubblica competente, il decreto di sospensione dei lavori e rilasciare l'autorizzazione sismica, fatti salvi l'ordine o le prescrizioni di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, disposti con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo del giudice.

16. Qualora le opere eseguite in violazione delle norme antisismiche risultino concluse e venga presentato un progetto di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 28/2011, l'ufficio regionale territorialmente competente, verificata la correttezza amministrativa e tecnica dell'istanza con l'allegato progetto secondo le modalità stabilite nell'art. 8, rilascia l'autorizzazione sismica sia in assenza che in presenza di opere a farsi, fatti salvi l'ordine o le prescrizioni di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, disposti con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo del giudice.

17. Ai fini del riparto delle competenze spettanti agli uffici comunali e regionali, nelle ipotesi di sopravvenienze normative modificative del regime giuridico di autorizzazione sismica o deposito sismico a cui era originariamente sottoposto l'intervento edilizio, le relative varianti sostanziali rimangono assoggettate alla disciplina introdotta dalle sopraggiunte disposizioni legislative.

18. L'istruttoria tecnica delle istanze di autorizzazione sismica finalizzate all'adeguamento di cui all'art. 23 della legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia), aventi ad oggetto i manufatti temporanei realizzati in violazione delle norme antisismiche a seguito degli eventi sismici e ricompresi nelle aree del cratere sismico 2009, ha carattere di priorità rispetto all'istruttoria di qualunque altra istanza che riguardi interventi su immobili privati.

Art. 8.

Controlli sulla progettazione delle autorizzazioni sismiche

1. L'ufficio regionale verifica, ai fini istruttori, il soddisfacimento dei requisiti tecnico-amministrativi per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione sismica, attraverso i controlli di cui al comma 2. L'istruttoria è svolta in base alla «relazione sintetica del progetto strutturale», redatta dal progettista strutturale ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto.


2. Il controllo della documentazione, ai fini istruttori, è eseguito come di seguito specificato:

a) verifica della completezza formale della documentazione, con particolare riguardo alla:

1) completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa allegata all'istanza di autorizzazione; asseverazioni; versamento del contributo regionale e delle spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTC di cui all'art. 16;

2) completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l'elenco degli elaborati progettuali di cui all'art. 4; presenza della relazione sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione digitale degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento;

b) controllo della completezza della «relazione sintetica del progetto strutturale»;



Il controllo di cui alle lettere *a)* e *b)*, relativo alla documentazione tecnica allegata all'istanza, non costituisce validazione della progettazione. La scelta degli applicativi informatici e la correttezza della modellazione della struttura o di parte di essa posta alla base della verifica strutturale è a completa responsabilità dei tecnici incaricati dalla committenza. Conclusa con esito positivo l'attività istruttoria di cui al comma 2, l'istruttore rimette al responsabile del procedimento il modello unificato di *back office* e lo schema di autorizzazione, redatto sulla base di modelli predisposti ed approvati dal TTC; il responsabile del procedimento, ripercorso l'iter procedurale, senza che siano necessarie ulteriori verifiche tecniche, propone al dirigente il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica. L'attività istruttoria è comprensiva sia dei controlli di cui alle lettere *a)* e *b)* che delle tempistiche per la redazione di eventuali richieste di integrazione; eventuali integrazioni spontanee non interrompono la tempistica dell'attività istruttoria.

3. Fermo restando quanto disposto al comma 2, nelle ordinarie attività istruttorie, il servizio non ha competenza ad effettuare:

- a)* prove sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni;
- b)* elaborazioni autonome di calcolo;
- c)* validazione dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di codici di calcolo automatico;
- d)* esami di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale;
- e)* valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali del progettista;
- f)* verifica della rispondenza tra lo schema strutturale indicato negli elaborati architettonici e quello indicato negli elaborati strutturali, tranne che le dimensioni di ingombro, il numero delle elevazioni, le altezze complessive e di interpiano.

4. Il controllo del progetto non riguarda:

- a)* la progettazione degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da specifiche normative di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralici, pale eoliche, etc.);
- b)* la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione tiene conto;
- c)* la progettazione nei confronti della resistenza all'incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale, secondo le vigenti NTC.

5. Per la verifica di ulteriori contenuti non specificati nel presente regolamento, fanno fede le attestazioni, asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati (committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori, collaudatore), ai sensi della vigente normativa.

Art. 9.

Controlli sulla realizzazione

1. L'ufficio regionale competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica con metodo a campione nella misura del 10 per cento, ai sensi dell'art. 103, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in concorso con i soggetti elencati al comma 1 del medesimo art. 103. La modalità di sorteggio è indicata all'art. 6, commi 1 e 2.

2. Le attività di controllo sugli interventi oggetto di istanza di autorizzazione sismica di cui all'art. 7, comma 1, sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne al servizio di cui al comma 1, che provvede a comunicare agli interessati le modalità di effettuazione dei controlli in corso d'opera.

3. Il controllo in cantiere è finalizzato ad accertare:

- a)* l'avvenuta comunicazione di inizio lavori;
- b)* che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di «autorizzazione sismica» comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- c)* la corretta avvenuta regolarizzazione delle «varianti sostanziali»;

d) il corretto adempimento a carico del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore agli obblighi previsti agli articoli 11 e 12;

e) la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;

f) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla «autorizzazione sismica».

4. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.

5. In presenza di «varianti non sostanziali» apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della relazione a strutture ultimate di cui all'art. 65, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 o, nel caso in cui non sia prevista la reazione a strutture ultimate, in fase di redazione della dichiarazione di regolare esecuzione, aggiornando gli elaborati di progetto alle intervenute modifiche esecutive.

6. In presenza di «varianti sostanziali» apportate in corso d'opera senza la prescritta autorizzazione sismica/deposito sismico oppure nel caso di sostanziali difformità tra i lavori realizzati rispetto al progetto autorizzato, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

7. Nel caso di pratiche in cui sia già stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera in cantiere da parte del servizio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo. Nel caso in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo al servizio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può comunicare l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti nell'art. 11.

8. I sopralluoghi in cantiere sono svolti da soggetti vincolati all'ufficio regionale competente per territorio con qualsiasi rapporto di collaborazione con l'assistenza, ove necessario, degli altri soggetti di cui all'art. 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 10.


Certificato di rispondenza delle opere e dichiarazione di regolare esecuzione

1. Ai fini dell'attestazione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (segnalazione certificata di agibilità) il deposito del certificato di collaudo/dichiarazione di regolare esecuzione equivale al certificato di rispondenza delle opere alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'art. 62 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Per gli interventi previsti all'art. 94-bis, comma 1, lettera *b)*, numero 2) e lettera *c)*, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 67 commi 8-bis e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Tale dichiarazione è depositata ad ultimazione dei lavori strutturali contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 4. La ricevuta di presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione viene rilasciata telematicamente dal competente ufficio comunale.

Art. 11.

Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.



2. Il direttore dei lavori:

a) vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;

b) comunica la data di inizio dei lavori all'ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore ai sensi degli articoli 7 e 9, legge regionale n. 28/2011;

c) assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;

d) assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;

e) cura l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;

f) vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di «autorizzazione sismica» / «deposito sismico» ed ai relativi atti progettuali;

g) redige i verbali di accettazione e i verbali di prelievo in cantiere sui materiali e prodotti strutturali come stabiliti al capitolo 11 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni espletando i relativi controlli e prove di accettazione;

h) acquisisce i documenti ed i certificati di identificazione e di qualificazione dei materiali e dei sistemi strutturali secondo i criteri fissati al capitolo 11 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

i) allega alla relazione a strutture ultimate ovvero alla dichiarazione di regolare esecuzione la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;

j) ultimate le strutture, rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione di cui al comma 1 dell'art. 10, per lavori non soggetti a collaudo.

3. In caso di lavori in «variante sostanziale» di cui all'art. 13, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito il nuovo provvedimento di «autorizzazione sismica» o l'attestazione protocollata di avvenuto «deposito sismico» di cui all'art. 5, comma 3. In caso di «variante non sostanziale» aggiorna gli elaborati progettuali con la rappresentazione delle strutture, così come modificate, e redige una relazione sulle varianti apportate da allegarsi alla relazione a strutture ultimate insieme agli elaborati grafici esecutivi del «come costruito» (cd. «*as built*»). Nel caso in cui non sia prevista la relazione a strutture ultimate, la relazione sulle varianti apportate è allegata alla dichiarazione di regolare esecuzione.

4. Ultimate le strutture, il direttore dei lavori ne dà sempre comunicazione all'ufficio competente di cui all'art. 1, commi 3 e 4, ed al collaudatore, ove previsto, così da permettere l'espletamento del collaudo entro il termine indicato all'art. 12, comma 10. Tale comunicazione può essere resa contestualmente alla presentazione della relazione a strutture ultimate con trasmissione della stessa al collaudatore.

5. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni in vigore, ultimate le strutture entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita secondo le modalità telematiche di cui all'art. 1, comma 5, agli uffici competenti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, la relazione a strutture ultimate ai sensi dell'art. 65, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, allegando:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 59 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme;

d) un'asseverazione sull'espletamento dei controlli e delle prove di accettazione in cantiere dei materiali e prodotti strutturali come stabiliti al capitolo 11 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

e) un'asseverazione relativa all'adempimento dei compiti di cui al comma 2;

La relazione contiene, inoltre, una dichiarazione sull'adempimento degli obblighi di competenza, previsti dagli articoli 64 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

6. L'ufficio competente di cui all'art. 1, commi 3 e 4, stante la formale completezza della documentazione di cui al comma 5 assicurata dalle modalità di inserimento telematico sulla piattaforma MUDE, restituisce al direttore dei lavori e al collaudatore, all'atto stesso della presentazione, la ricevuta telematica riportante gli estremi dell'avvenuta protocollazione. Per le pratiche di deposito sismico di cui all'art. 5, contestualmente il comune trasmette all'ufficio regionale territorialmente competente, tramite piattaforma MUDE, la relazione a strutture ultimate unitamente agli allegati di cui al comma 5 e alla ricevuta protocollata, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano agli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Per tali tipologie di interventi il direttore dei lavori è tenuto a presentare la dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 67, comma 8-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

8. A seguito della restituzione della ricevuta telematica di presentazione, il direttore dei lavori consegna la relazione a strutture ultimate al collaudatore, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6, al fine di consentire gli accertamenti di merito per l'espletamento del collaudo statico nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

9. Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione all'ufficio comunale e al servizio del Genio civile regionale competente territorialmente e contestualmente:

a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all'ufficio competente, allegando la dichiarazione di cessazione dell'incarico;

b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'art. 65, comma 6, lettere a), b), c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di «autorizzazione sismica» / «deposito sismico» con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d'opera.

10. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, ad essi provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.


11. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento:

a) vista gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di «autorizzazione sismica» / «deposito sismico» in possesso del committente;

b) prende atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;

c) dispone la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore.

12. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, trasmessa nelle modalità di cui all'art. 2, comma 5, attesta l'avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 11.



13. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante, dandone comunicazione all'ufficio comunale e al servizio del Genio civile regionale competenti territorialmente.

14. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di «autorizzazione sismica»/«deposito sismico», gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, allegata alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 5, assolve l'obbligo di denuncia di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Il costruttore uscente ha l'obbligo di redigere una dettagliata relazione sulle opere eseguite corredata da schemi grafici e dalla documentazione di cantiere indispensabile alla direzione dei lavori per la redazione della relazione a strutture ultimate di cui all'art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. La suddetta relazione può essere trasmessa contestualmente all'ufficio comunale e al servizio del Genio civile regionale per l'acquisizione agli atti.

Art. 12.

Certificato di collaudo e certificato idoneità statica

1. Il collaudatore indicato dal committente nella denuncia di cui all'art. 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

2. Per le pratiche di autorizzazione/deposito sismico il collaudo è obbligatorio nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

3. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore anteriormente alla presentazione della denuncia dei lavori di chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

4. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.

5. Il collaudatore redige la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo che riassumono le attività svolte riportando negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a strutture ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della relazione a strutture ultimate di cui all'art. 65, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione.

6. Gli atti di collaudo devono contenere una dichiarazione riguardante:

a) l'adempimento degli obblighi di competenza, previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;

b) l'attestazione circa la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche come previsto all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) l'attestazione circa il rispetto delle prescrizioni riportate al capitolo 9 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

7. Il certificato di collaudo equivale al certificato di rispondenza delle opere alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

8. Salvo i casi espressamente previsti dall'art. 67, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le relazioni a strutture ultimate ed i collaudi, redatti in forma parziale rispetto all'insie-

me delle opere previste nella denuncia dei lavori di cui all'art. 2, non sono atti a produrre effetti nei procedimenti amministrativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, essendo obbligatoriamente richiesta una sola relazione a strutture ultimate ed un unico certificato di collaudo per ogni denuncia dei lavori. L'utilizzo improprio e/o artificioso e/o improvvido della ricevuta telematica, ottenibile in automatico dal sistema MUDE anche per atti parziali e/o incompleti, oltre che del diretto beneficiario, è diretta responsabilità dei professionisti che ne fanno e/o ne consentono l'uso ai fini del conseguimento di atti, certificazioni, statuzioni, contributi, finanziamenti, indennizzi o atti di natura immobiliare.

9. Il collaudatore programma e fa eseguire le eventuali prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

10. Il collaudatore completa le operazioni di collaudo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali. Collaudate le opere, il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo e lo deposita, per via telematica sul portale MUDE, all'ufficio regionale unitamente alla documentazione di cui al comma 6.

11. L'ufficio regionale competente per territorio, stante la formale presenza della documentazione di cui al comma 6 assicurata dalle modalità di inserimento telematico sulla piattaforma MUDE, restituisce al collaudatore, all'atto stesso della presentazione, la ricevuta telematica riportante gli estremi dell'avvenuta protocollazione. Il certificato e l'attestazione sono resi disponibili sul portale telematico MUDE della Regione Abruzzo.

12. Il collaudatore trasmette al committente il certificato di collaudo, unitamente alla ricevuta protocollata, per gli usi consentiti.

13. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso ne dà immediata comunicazione all'ufficio regionale e redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante.

14. Il collaudatore subentrante:

a) prende atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra la rispondenza delle stesse alla normativa tecnica, vigilando su ogni eventuale violazione delle norme sismiche;

b) verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;

c) esamina la relazione del precedente collaudatore.

15. La dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore subentrante, trasmessa all'ufficio regionale nelle modalità di cui all'art. 2, comma 5, attesta l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 14.


16. Il certificato di idoneità statica e sismica previsto dalla legge n. 47/1985 e afferente ai soli procedimenti di condono edilizio, è redatto per l'intera unità strutturale e non per unità immobiliari, ad eccezione dei casi di intervento locale ed è conforme alle impostazioni del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive). Il certificato di cui al presente comma contiene:

a) dettagliata descrizione dell'opera e delle strutture portanti, comprensiva dei materiali strutturali utilizzati;

b) elaborati grafici (planimetria di inquadramento, piante, prospetti e sezioni, dati catastali) relativi all'opera;

c) documentazione fotografica relativa all'opera;

d) dichiarazione con la quale il tecnico incaricato certifica l'idoneità statica e/o sismica dell'opera per l'uso cui è destinata, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985 e del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 15 maggio 1985, e attesta che l'opera possiede i requisiti strutturali per resistere alle azioni sismiche con riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza di condono.



17. Nei casi di non idoneità statica e sismica dell'opera alle norme all'epoca vigenti, è presentato un progetto di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni vigenti. In tal caso il certificato di idoneità statica e sismica deve essere presentato ad ultimazione dell'intervento di adeguamento ed ha valenza di certificato di collaudo; in tal caso, colui che redige il certificato di idoneità statica e sismica deve possedere i requisiti professionali propri del collaudatore statico.

18. L'ufficio regionale competente per territorio, stante la formale completezza della documentazione di cui al comma 16, assicurata dalle modalità di inserimento telematico sulla piattaforma MUDE, all'atto stesso della presentazione restituisce al tecnico certificatore, la ricevuta telematica riportante gli estremi dell'avvenuta protocollazione. Tale documentazione è resa disponibile sul portale telematico MUDE della Regione Abruzzo.

Art. 13.

Varianti al progetto originario

1. Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all'art. 2, sono classificate ai fini della sicurezza strutturale secondo i criteri fissati dalle linee guida del MIT, in:

- a) «varianti sostanziali»;
- b) «varianti non sostanziali».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative ad opere in corso di realizzazione riferite sia alle nuove costruzioni che agli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. Sono considerate «varianti sostanziali» quelle che comportano, rispetto al progetto iniziale depositato o autorizzato significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità e che non sono riconducibili alla casistica di variante «non sostanziale».

4. Nella relazione sintetica di cui all'art. 4, comma 6, lettera b, è aggiunto un ulteriore paragrafo in cui sono evidenziate tutte le modifiche apportate al progetto precedentemente autorizzato o depositato.

5. Le varianti al progetto «non sostanziali» ai fini della sicurezza strutturale sono quelle che non determinano rispetto al progetto iniziale depositato o autorizzato concrete modifiche ai parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla Base V, le sollecitazioni massime (M,N,T) sugli elementi strutturali. Nel rispetto di tale criterio, un elenco indicativo e non esaustivo di tale tipologia di variante sono:

- a) variazioni inferiori al 10 per cento dell'altezza di interpiano o di altezza media in caso di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5 per cento di incremento dell'altezza massima della costruzione;
- b) variazioni dei carichi globali (G1+G2+Q) non superiori al 20 per cento su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10 per cento in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse e delle rigidezze ai fini della risposta sismica della struttura;
- c) variazione della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora persistano le medesime condizioni di stabilità dei terreni;
- d) mancata esecuzione di opere già autorizzate o depositate, a meno che la rinuncia all'esecuzione non comporti la modifica in termini di resistenza, rigidezza e duttilità agli altri elementi strutturali già depositati;
- e) variazioni non superiori al 5 per cento delle distanze reciproche di posizionamento planimetrico degli elementi strutturali;
- f) variazioni che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole modifiche alle bucatre nell'ambito dello stesso allineamento murario, a patto che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucatre superiore al 10 per cento delle stesse e comunque una variazione della rigidezza dei maschi murari adiacenti maggiore del 15 (quindici) per cento;

g) lievi modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che non modifichino il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze prescritti dalle vigenti NTC;

h) variazioni non superiori al 15 per cento dell'area della sezione trasversale (senza variazione della forma geometrica della sezione) in un numero di elementi non superiore al 10 per cento del totale degli elementi strutturali con analoga funzione strutturale (travi, pilastri e maschi murari), ma comunque sempre nel rispetto dei dettagli costruttivi e della gerarchia delle resistenze prescritti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;

i) interventi/modifiche di elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), che non comportino modifiche degli elementi strutturali già depositati in termini di resistenza, rigidezza e duttilità;

j) con riferimento alle opere di sostegno a sviluppo lineare modulare (paratie, muri di sostegno, gabbionate, etc.), l'incremento dello sviluppo lineare dell'opera entro il 15% a condizione che ciò non comporti il ricalcolo dell'opera per il permanere della stessa geometria delle membrature e delle stesse condizioni geotecniche e di carico, e non si dia luogo alla riduzione dei livelli di sicurezza iniziali nei confronti delle caratteristiche di resistenza e della duttilità dell'opera;

k) realizzazione in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1) dell'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ed elencati all'Appendice 4.

6. Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori le documenta comunque in corso d'opera ed in sede di redazione della relazione a strutture ultimate ovvero della dichiarazione di regolare esecuzione allegando gli elaborati di progetto con le intervenute modifiche esecutive.

Art. 14.


Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti

1. Il presente articolo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di «sopraelevazione», ai fini dell'applicazione delle NTC vigenti e per le procedure di autorizzazione di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 28/2011 o di «ampliamento» ai fini dell'applicazione delle NTC vigenti.

2. Al fine dell'individuazione di un intervento come appartenente alla tipologia di «ampliamento» o di «sopraelevazione», si considerano le modifiche relative agli elementi strutturali. Le modifiche che comportano variazioni che attengono al solo calcolo dei parametri urbanistici, che non ampliano/sopraelevano l'involucro strutturale, non sono direttamente riconducibili a questa fattispecie, a meno dei casi specifici riportati negli schemi di cui all'Appendice 1. È comunque valutata l'incidenza di tali modifiche sul comportamento globale della struttura e verificato che non si ricada negli altri casi previsti dal corrispondente paragrafo delle vigenti NTC, ai fini dell'assoggettamento o meno all'obbligo di soddisfare l'adeguamento sismico. Ai sensi delle vigenti NTC si procede alla valutazione della sicurezza che può essere locale o globale secondo i criteri espressi nelle citate norme tecniche. In ogni caso gli interventi previsti conseguono almeno i livelli minimi di sicurezza richiesti dalle vigenti NTC.

3. È definita «sopraelevazione» qualsiasi opera che comporti un aumento dell'altezza dell'edificio o dell'unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l'aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio:

a) realizzazione di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani o un incremento di superficie abitabile significativo dal punto di vista strutturale;



b) realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrioni scale/ascensore, tralicci, ciminiere e vani tecnici);

c) livellamento di quote, fino ad un massimo di 1,5 metri, di solai di copertura sfalsati anche per la eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di differente altezza;

d) installazione di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai regolamenti edilizi comunali), pergolati;

e) variazioni della copertura che non comportino incrementi significativi, dal punto di vista strutturale, di superficie abitabile e/o recuperabile abitativamente.

4. Gli interventi di sopraelevazione che comportano la valutazione della sicurezza dell'intera struttura al di fuori dei casi elencati alle lettere a), b), c), d), e) del comma 3, comportano il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti per l'adeguamento sismico come previsto dalle vigenti NTC e sono soggetti alle procedure di «autorizzazione sismica» ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 28/2011.

5. È definito «ampliamento» qualsiasi realizzazione, che non si configuri come sopraelevazione, effettuata mediante opere strutturalmente connesse all'unità strutturale oggetto di intervento. Gli interventi di ampliamento tali da alterare significativamente la risposta strutturale della costruzione ai sensi dalle vigenti NTC, sono soggetti all'obbligo di adeguamento sismico.

6. È definita «struttura compenetrante» la realizzazione di «strutture a scavalco esterne» e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da costituire un'unità strutturale indipendente, con incrementi di superficie utile significativi (> 10% della superficie esistente), che non interagisce direttamente con la costruzione esistente. Tali realizzazioni non si configurano, ai sensi delle vigenti NTC, né come intervento di ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano.

7. Per limitare il «rischio esterno» derivante dall'aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di realizzazione di una struttura interna ad una costruzione esistente (come definita al comma 6), è valutato il livello di sicurezza della costruzione esistente che deve risultare adeguata ai carichi «statici» (azioni permanenti «G») e «azioni variabili «Q») e possedere un livello di sicurezza in presenza di azioni sismiche non inferiore al 60 per cento di quello di una struttura sismicamente adeguata.

8. Per la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rinvia agli schemi in Appendice I; mentre per ulteriori singoli casi non previsti in Appendice I, il committente può richiedere apposito parere al Tavolo tecnico scientifico di cui all'art. 17, per il tramite del servizio regionale competente territorialmente.

Art. 15.

Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti

1. La valutazione di sicurezza di costruzioni esistenti ai sensi delle vigenti NTC i cui esiti non comportano l'esecuzione di interventi sulla struttura, può essere depositata, a cura del soggetto interessato, con le medesime procedure di cui all'art. 5 mediante la piattaforma MUDE nella parte appositamente dedicata.

2. La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere «strategico» o «rilevante» ai sensi dell'art. 2 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica).

3. L'elenco delle categorie di opere «strategiche» o «rilevanti» di interesse regionale è riportato in Allegato I alla deliberazione di Giunta

regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove «Norme tecniche per le costruzioni» decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ed alla «Classificazione sismica» del territorio regionale e successive modificazioni ed integrazioni), mentre le medesime opere di interesse nazionale sono indicate in Allegato I al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il deposito della sola verifica tecnica per le strutture e infrastrutture «strategiche» e/o «rilevanti» ai sensi del comma 2, in assenza del progetto esecutivo di intervento, è effettuato secondo l'art. 5 esclusivamente per finalità di archiviazione documentale e non assolve i soggetti proprietari rispetto agli obblighi di protezione civile.

5. Per le costruzioni esistenti, realizzate conformemente ai titoli edilizi già rilasciati, ricadenti nei comuni non classificati in zona sismica all'epoca dell'inizio dei lavori per le quali sia avvenuta l'esecuzione di opere in cemento armato in violazione degli articoli 64 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica), è consentito il tardivo deposito ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, da effettuarsi sulla piattaforma telematica MUDE corredato dai seguenti documenti:

a) documentazione progettuale, a firma del progettista abilitato, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) asseverazione del progettista abilitato attestante che le opere realizzate rispettino la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento dell'inizio dei lavori.

6. L'ufficio regionale, a seguito di controllo formale in merito ai contenuti minimi previsti al comma 5, espleta le attività amministrative di protocollo e fascicolazione e restituisce la ricevuta telematica che attesta l'avvenuto deposito della predetta documentazione. Comunica, altresì, alla competente Autorità giudiziaria l'omessa o tardiva denuncia secondo le modalità di cui agli articoli 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano nei riguardi delle costruzioni esistenti, realizzate conformemente ai titoli edilizi già rilasciati, ricadenti nei comuni classificati in zona sismica all'epoca dell'inizio dei lavori, per le quali non si sia provveduto ad ottemperare ai soli obblighi previsti dalla legge l. n. 1086/1971, purché dotate dell'autorizzazione prevista dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) o dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e ad essa conformi.

Art. 16.

Tavolo tecnico di coordinamento


1. Il Tavolo tecnico di coordinamento tra gli uffici competenti per territorio provinciale o di area vasta (TTC), istituito dall'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:

a) verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;

b) predispone le ulteriori procedure organizzative interne agli uffici competenti, non previste dal presente regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun settore;

c) predispone i modelli semplificativi delle istanze e della relazione sintetica per i fini di cui all'art. 8, da approvare in Giunta regionale, predispone e approva i modelli delle asseverazioni, delle dichiarazioni e della modulistica;

d) in accordo con gli uffici regionali competenti per territorio, predispone le attività necessarie per l'informatizzazione delle istanze e dei modelli;



e) fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli uffici competenti anche mediante apposite circolari esplicative;

f) predispone apposito regolamento per l'erogazione degli interventi ai responsabili del procedimento ed al personale interno addetto all'istruttoria delle pratiche, come stabilito dall'art. 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 28/2011;

g) propone eventuali modifiche ed aggiornamenti al presente regolamento.

2. Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTC si avvale del supporto del Tavolo tecnico scientifico di cui all'art. 17.

3. I componenti del TTC sono i dirigenti ed i responsabili degli uffici regionali competenti in materia sismica. La partecipazione al TTC è senza oneri a carico della Regione. La nomina del TTC, del coordinatore e del segretario verbalizzante spetta al direttore del Dipartimento regionale in cui sono incardinati i servizi dei geni civili.

Art. 17.

Tavolo tecnico scientifico

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 28/2011 è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo tecnico scientifico (TTS).

2. Il TTS è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della materia sismica a sono garantiti l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.

3. Sono attività principali del TTS:

a) esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la materia sismica;

b) emanare circolari attinenti l'interpretazione delle norme tecniche vigenti;

c) emanare linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi statali e/o regionali;

d) supportare gli uffici competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;

e) supportare gli organi competenti nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle costruzioni;

f) supportare la Giunta regionale nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina in materia sismica e nelle funzioni ispettive e valutative;

g) supporta la Giunta regionale ai fini dell'emanazione del provvedimento definitivo nei casi previsti all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il TTS è composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta regionale e degli uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in materia sismica o che abbiano svolto attività istituzionale afferenti l'attività edilizia in zona sismica.

5. Il TTS è istituito con deliberazione di giunta regionale e coordinato dal direttore del Dipartimento regionale in cui sono incardinati i servizi dei geni civili o da un suo delegato ed è composto da:

a) un funzionario con qualifica di «specialista tecnico ingegnere/architetto» della Giunta regionale individuato dal coordinatore;

b) un funzionario con qualifica di «specialista tecnico ingegnere/architetto» competente in materia di prevenzione del rischio sismico per gli aspetti di protezione civile;

c) un funzionario con qualifica di «specialista tecnico geologo» della Giunta regionale individuato dal coordinatore;

d) un funzionario con qualifica di «specialista avvocato» della Giunta regionale indicato dal dirigente del servizio autonomo Avvocatura regionale;

e) un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante individuato dal coordinatore;

f) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria civile, edile-architettura, ambientale dell'Università degli studi di L'Aquila;

g) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell'Università degli studi di Chieti;

h) un rappresentante del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo;

i) un rappresentante dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche, sede di L'Aquila;

j) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di L'Aquila;

k) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila *post* sisma 2009;

l) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere *post* sisma 2009;

m) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione regionale *post* sisma 2016/2017;

n) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della protezione civile nazionale;

o) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun ordine professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dei geometri.

I componenti di cui alle lettere da f) a o sono indicati dai rispettivi enti di appartenenza.

6. Per ciascuno dei componenti indicati al comma 5 è indicato al citato Dipartimento regionale competente, il nominativo del referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, può essere nominato un delegato che presenzia alla riunione con diritto di voto. Il Dipartimento predispone apposito atto di nomina per la formazione nominativa del TTS.

7. Il coordinatore convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta e presiede allo svolgimento delle sedute.

8. La convocazione del TTS è comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è fatto pervenire ai componenti almeno sette giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.

9. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 5. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del coordinatore.

10. Se il TTS è rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione può deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 5 con arrotondamento all'unità superiore e comunque non meno di cinque. Della circostanza è fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

11. Alle riunioni possono partecipare soggetti esterni, convocati dal coordinatore, esperti nelle materie trattate all'ordine del giorno.

12. Per l'esame di progetti o quesiti di particolare complessità il TTS può costituire una o più commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna commissione/gruppo è presieduta da un componente del TTS, incaricato dal coordinatore.



Art. 18.

Contributi e spese di istruttoria

1. I criteri generali per la definizione del contributo di cui all'art. 15, comma 1 della legge regionale n. 28/2011 e delle procedure di corresponsione dello stesso da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 3.

2. Per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma 6 aprile 2009 e del sisma 2016 il pagamento degli oneri di cui al comma 1 è ridotto del 60 per cento ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 — 2014 della Regione Abruzzo legge finanziaria regionale 2012).

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati all'espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 28/2011 ed alla copertura delle spese di istruttoria e conservazione dei progetti e sono corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per l'espletamento delle attività regionali previste dalla legge regionale n. 28/2011.

4. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1:

a) gli interventi effettuati a qualsiasi titolo:

1) dalla pubblica amministrazione e dagli enti di cui all'art. 16 dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

2) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui all'art. 27-bis dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972.

5. Per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma 2016 Abruzzo e del 6 aprile 2009 di cui all'art. 36, comma 1 della legge regionale n. 1/2012, il rinnovo dell'istanza conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, e il rinnovo dell'istanza per la decorrenza dei termini di cui all'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge regionale n. 28/2011, il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione di improcedibilità della denuncia dei lavori.

7. I diritti di cui al comma 1 sono riscossi dalla Giunta regionale come previsto all'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 28/2011.

8. Le somme riscosse sono vincolate alla copertura delle spese indicate all'art. 15, comma 1 della legge regionale n. 28/2011.

9. All'aggiornamento periodico degli importi relativi a contributi e spese di istruttoria provvede la Giunta regionale a seguito di proposta da parte del Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 16.

Art. 19.

Allegati

1. Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:

a) Appendice 1: esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento;

b) Appendice 2: glossario;

c) Appendice 3: criteri generali per la definizione del contributo regionale;

d) Appendice 4: Tabella A - Elenco delle opere «prive di rilevanza» ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

e) Appendice 5: Tabella B: Interventi e manufatti non assoggettabili alla normativa sismica ai sensi dell'art. 2, comma 11, del regolamento attuativo alla legge regionale n. 28/2011.

f) Appendice 6: interventi di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 di piccola entità per cui il sopralluogo in cantiere non è obbligatorio.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Le istanze di nuovi interventi e le varianti pervenute al protocollo degli uffici competenti entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, restano sottoposte alla disciplina delle procedure di presentazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 3/REG.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, sono o restano abrogati le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 3/REG (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche));

b) decreto del Presidente della Giunta regionale 14 agosto 2019 n. 4/REG. (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. del 30 dicembre 2016, n. 3/REG (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28. (Norma per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche));

c) decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020 n. 4/REG. (Modifica al regolamento 30 dicembre 2016, n. 3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)).

Art. 22.

Modifiche al regolamento reg. 3/2019

1. All'art. 7 del decreto 22 luglio 2019, n. 3/Reg. (Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 7 le parole «con cadenza annuale» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente con cadenza semestrale»;

b) al comma 6 dell'art. 7 la parola «semestrale» è sostituita dalla seguente: «annuale».


Art. 23.

Modifiche al regolamento reg. 12/1995

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 7 del regolamento regionale 7 novembre 1995, n. 12 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111) la parola «cinque» è sostituita dalla parola «tre» e le parole «che abbiano prestato servizio per almeno 12 (dodici) mesi alle dipendenze del Dipartimento competente in materia», sono soppresse.

(Omissis).

23R00442



REGIONE SICILIA

LEGGE 20 ottobre 2023, n. 24.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2023. Mese di marzo.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 27 ottobre 2023)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 131.932,87 di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'articolo 1 pari a euro 131.932,87 si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, mediante:

- riduzione della Missione 20, programma 3, capitolo 215780 (Fondo ex art. 73 lettera e) del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.) per euro 131.796,63;
- utilizzo delle risorse di competenza 2023, di cui alla Missione 1, programma 6, capitolo 280503 (Spese per missioni del personale in servizio presso il dipartimento) per euro 136,24.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni per competenza e cassa di cui all'Allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.


Norma finale

- La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 ottobre 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE



Debiti: tutti bilancio Marzo 2023 - Lettore E

Allegato 1

Cod. Riscossione	Cod. Dipartimento	Pivella sottosist. c. Attività	Credizione	CONCETTUALE/PUNTO IVA	Digesta alla spesa	Documenti contingenti crediti (c. avanzata, estremi contratti e/o ordine istruttoria, ecc.)	Tipologie debito fiori bilancio di competenza (c. 2) per cont. D.leg. N.118/2011	TIPOLOGIA IMPIEGTO	Max.	Progr.	Capitale da cui è iscritto il debito (N)	Art. (8)	Imposta sul reddito (1 C)	Misc.	Progr.	capitale per la copertura del debito (D)	Imparità sopravv. debito (1)
1 Presidenza	2 Segreteria Generale	13 Totale	10 Tecnocultura	9713110261	Quota Associativa 36/2911	Decreto n. 262/2022 del 24/01/2022	Lettera c)	Senza Capitale	1	2	100.000,00	100.000,00	20	3	215.790	100.000,00	
3 Presidenza	2 Segreteria Generale	13 Totale															100.000,00
1 Presidenza	2 Segreteria Generale Totale																100.000,00
1. Presidenza Totale																	100.000,00
4 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	7 Totale	7 Turismo Resine	MOBILITA' (02100201)	Comunicato per messaggio elettronico periodo ottobre 2021 C/A	Perenti resistiti messaggio con nota periodo aprile 2021 del 04/01/2022	Lettera c)	Senza Capitale	1	6	79,80	79,80	1	6	28550	79,80	
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	7 Totale															79,80
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	8 Totale	8 Pieno Garancio	MOBILITA' (02100201)	Comunicato per messaggio elettronico periodo dicembre 2021 C/A	Perenti resistiti messaggio con nota periodo aprile 2021 del 04/01/2022	Lettera c)	Senza Capitale	1	6	56,44	56,44	1	6	28550	56,44	
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	8 Totale															56,44
8 Infrastrutture e della mobilità	4 Dipartimento regionale tecnico	8 Totale															196,24
8 Infrastrutture e della mobilità Totale																	196,24
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale	6 DAE FILMLOCITY SRL	02768810379			Lettera c)	Senza Capitale	7	1	8.541,00	8.541,00	20	3	215.790	8.541,00	
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															8.541,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale	6 A.MANZONI B.C.S.P.A.	04202810150	Multimediale interattiva pubblicata su Internet on line e su CD-ROM	Decreto - Inventario sport. n. 4735 del 27/02/2022 - art. 25 - art. 25 del D.L. n. 104 del 26/11/2022	Lettera c)	Senza Capitale	7	3	6.697,46	6.697,46	20	3	215.790	6.697,46	
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															6.697,46
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale	6 SPEDIO SRL	00216100377	Associazione amatoriale pubblicata su Internet	Decreto - Inventario sport. n. 4735 del 27/02/2022 - art. 25 - art. 25 del D.L. n. 104 del 26/11/2022	Lettera c)	Senza Capitale	7	1	475,58	475,58	20	3	215.790	475,58	
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															475,58
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															17.090,00
13 Turismo dello sport e dello spettacolo	2 Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo	6 Totale															

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.


Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 3 3 0 *

€ 3,00

